

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1198 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Nel maggio 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»). I dazi antidumping individuali attualmente in vigore sono compresi tra il 13,1 % e il 26,1 %. A tutti produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato applicato un dazio del 17,9 % e tutte le altre società sono soggette al dazio residuo del 36,1 % («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure iniziali ⁽³⁾, la Federazione europea delle industrie di porcellana e di maiolica da tavola e ornamentale («FEPF» o «il richiedente»), che nel 2017 rappresentava oltre il 28 % della produzione totale dell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, ha presentato domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza. Il richiedente ha affermato che la scadenza delle misure iniziali implicherebbe il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (3) Il 15 maggio 2018, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure iniziali, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁵⁾ («il regolamento di base»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio il 7 giugno 2018.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 268 del 12.8.2017, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 167 del 15.5.2018, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

1.3. Inchiesta

1.3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (4) L'inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.3.2. Parti interessate

- (5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. In particolare, ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza le seguenti parti: il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti nell'Unione e le autorità della RPC.
- (6) Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, a trasmettere informazioni e a fornire elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno anche avuto l'opportunità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (7) I produttori dell'Unione denunciati, rappresentati dal richiedente, hanno chiesto alla Commissione di mantenere riservati i loro nomi, onde evitare un possibile rischio di ritorsioni da parte delle autorità locali cinesi e/o di operatori privati della RPC. A loro parere, la rivelazione delle identità dei denunciati avrebbe potuto avere un grave impatto negativo sulle loro attività commerciali e sui rapporti con le controparti cinesi con cui intrattenevano forti legami.
- (8) La Commissione ha valutato tali richieste e gli elementi di prova forniti. Così facendo ha concluso che effettivamente sussisteva un rischio significativo di ritorsioni. Su questa base la Commissione ha concesso il trattamento riservato per i nomi dei produttori denunciati ⁽⁶⁾.

1.3.3. Campionamento

- (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.3.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura, 25 produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione e manifestato la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su tale base la Commissione aveva selezionato in via provvisoria un campione di quattro produttori, ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione ⁽⁷⁾. La selezione è stata effettuata sulla base dei volumi di produzione del prodotto simile, delle dimensioni, dell'ubicazione geografica all'interno dell'Unione e del segmento di prodotto. I quattro produttori dell'Unione coprivano tutti i principali tipi di prodotto ed erano ubicati in quattro Stati membri. Due di questi produttori erano piccole e medie imprese (PMI) ⁽⁸⁾. Il campione provvisorio rappresentava oltre il 10 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2017.
- (11) In seguito alla determinazione del campione provvisorio, uno dei produttori inclusi nel campione ha informato la Commissione di essersi erroneamente definito una PMI, mentre in realtà non lo era. Nell'intento di mantenere un campione rappresentativo, la Commissione ha modificato il campione provvisorio in modo da includere un'altra PMI ⁽⁹⁾. Il campione finale risultante comprendeva cinque produttori dell'Unione, di cui due PMI, che coprivano tutti i principali tipi di prodotto ed erano ubicati in cinque Stati membri ⁽¹⁰⁾. Tale campione rappresentava oltre il 10 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione nel 2017.

⁽⁶⁾ Nota al fascicolo del 14 maggio 2018, n. t18.005007 (disponibile nel fascicolo pubblico).

⁽⁷⁾ Nota al fascicolo del 15 maggio 2018, n. t18.005080 (disponibile nel fascicolo pubblico).

⁽⁸⁾ Le PMI sono definite come indicato nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁹⁾ Nota al fascicolo del 15 giugno 2018, n. t18.007051 (disponibile nel fascicolo pubblico).

⁽¹⁰⁾ Per motivi di riservatezza, i nomi degli Stati membri non possono essere divulgati. Cfr. i considerando da 22 a 25.

- (12) La China Chamber of Commerce for Exports and Imports of Light Industrial Products and Art Crafts («CCCLA») ha presentato osservazioni sulla bassa percentuale di rappresentatività delle società incluse nel campione (oltre il 10 %) rispetto all'inchiesta iniziale (oltre il 20 %). La Commissione ha tuttavia ritenuto che, dato il carattere frammentato dell'industria degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica e data la necessità di includere società sia di grandi che di piccole dimensioni produttrici di diversi tipi di prodotto in vari Stati membri, il campione comprendesse il massimo volume rappresentativo delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

1.3.3.2. Campionamento degli importatori

- (13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Si sono manifestati quindici importatori, di cui dodici hanno fornito le informazioni richieste. In considerazione del numero di risposte, la Commissione ha deciso di limitare il numero di importatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato due società corrispondenti al massimo volume rappresentativo delle importazioni e delle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile ⁽¹¹⁾. Secondo le cifre dichiarate durante la fase di campionamento le società incluse nel campione rappresentavano dal 2 al 5 % delle importazioni del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame.

1.3.3.3. Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Cinquecentotrentaquattro (534) produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi hanno restituito i moduli per il campionamento e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Questi produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano nel complesso circa l'82 % e il 76 % dei volumi e del valore delle vendite cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi, la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta a un numero adeguato di produttori esportatori, utilizzando un campione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Il 29 giugno 2018 (nota al fascicolo n. t18.007505) la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo Eurostat i tre gruppi inclusi nel campione coprivano circa l'8,8 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹²⁾.
- (16) La CCCLA ha presentato osservazioni sulla bassa percentuale di rappresentatività delle società incluse nel campione rispetto all'inchiesta iniziale (quasi 20 %). La Commissione ha tuttavia ritenuto che, dato il carattere frammentato dell'industria degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica, la selezione dei tre maggiori gruppi in termini di vendite all'esportazione dichiarate verso l'Unione corrispondesse al massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
- (17) Il 25 luglio 2018 uno dei gruppi inclusi nel campione ⁽¹³⁾ ha informato i servizi della Commissione della sua decisione di rinunciare a collaborare e di non fornire le risposte al questionario. Successivamente, in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di selezionare un nuovo campione aggiungendo un altro gruppo, il quarto più importante in termini di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹⁴⁾.

⁽¹¹⁾ Nota al fascicolo del 15 giugno 2018, n. t18.007051 (disponibile nel fascicolo pubblico).

⁽¹²⁾ I tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano composti da Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd e Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd e rispettive società collegate («il gruppo Songfa»); Hunan Hualian China Industry Co., Ltd e Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd e rispettive società collegate («il gruppo Hunan Hualian») e Yiyang Red Star Ceramics Limited, Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd e Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co., Ltd e rispettive società collegate («il gruppo Fung Lin Wah»).

⁽¹³⁾ Lettera del gruppo Fung Lin Wah del 25 luglio 2018 n. t18.008389.

⁽¹⁴⁾ Al campione è stato aggiunto il gruppo Silver Phoenix, costituito dalle seguenti società: Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co, Ltd, Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co Bone China Branch e Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Co., Ltd, nota verbale del 1° agosto 2018 n. t18.008426.

1.3.4. Questionari e visite di verifica

- (18) La Commissione ha inviato questionari ai tre gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e al governo della RPC, ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai due importatori indipendenti inclusi nel campione. Due gruppi di produttori esportatori cinesi, quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e due importatori inclusi nel campione hanno fornito risposte complete al questionario.
- (19) Un piccolo produttore dell'Unione ha informato la Commissione di non essere in grado di fornire risposte significative al questionario e di conseguenza ha rinunciato a collaborare. Data la fase avanzata della procedura, non è stato possibile sostituire la società inclusa nel campione. Il ritiro della società ha inciso sulla rappresentatività del campione, essendosi questo ridotto a tre grandi produttori e una PMI, invece di due PMI. Il campione modificato rappresentava comunque più del 10 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione nel 2017 e comprendeva tutti i segmenti di prodotto pertinenti (porcellana, grès e terracotta), grandi società e PMI, oltre a conservare una distribuzione geografica rappresentativa (quattro Stati membri) ⁽¹⁵⁾.
- (20) Un gruppo di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha fornito una risposta gravemente carente al questionario, omettendo di compilare le sezioni relative a vendite sul mercato interno e costi, per cui la Commissione non ha potuto ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato questo gruppo che, per quanto lo riguarda, le sue conclusioni si possono basare sui dati disponibili, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base ⁽¹⁶⁾.
- (21) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
- a) produttori esportatori cinesi:
- Hunan Hualian China Industry Co., Ltd and Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd e rispettive società collegate («il gruppo Hunan Hualian») nella provincia di Hunan, Cina;
 - Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd e Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd («il gruppo Songfa») nella provincia di Guangdong, Cina;
- b) produttori dell'Unione:
- sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione;
- c) importatori indipendenti:
- Ritzenhoff & Breker GmbH & Co. KG, Bad Driburg, Germania;
 - Ritzenhoff AG, Marsberg, Germania.

1.3.5. Richiesta di riservatezza

- (22) Analogamente alla richiesta presentata dai produttori dell'Unione denunciati al momento dell'apertura, come indicato al considerando 7, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno chiesto che le loro identità fossero mantenute riservate per timore di ritorsioni da parte di acquirenti o concorrenti interessati dall'inchiesta, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza. Così facendo ha stabilito che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società ⁽¹⁷⁾. La Commissione ha altresì ritenuto che non fosse opportuno rendere noti i nomi dei cinque Stati membri nei quali sono ubicate le società incluse nel campione, poiché in tal caso si sarebbe inevitabilmente svelata anche l'identità delle società interessate.
- (23) La CCCLA, prima e dopo la divulgazione finale delle informazioni, ha affermato che la mancata divulgazione dell'identità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione costituiva una grave violazione dei diritti di difesa delle altre parti interessate. In primo luogo, ha sostenuto che non erano state fornite informazioni sui collegamenti dei produttori dell'Unione con società cinesi operanti nello stesso settore. La Commissione, nella nota al fascicolo contenente la sua valutazione degli elementi di prova forniti dai produttori dell'Unione, aveva comunque indicato i collegamenti esistenti con società cinesi che potrebbero essere compromesse dalla divulgazione dell'identità dei produttori dell'Unione ⁽¹⁸⁾. In secondo luogo, la CCCLA ha criticato il fatto che l'anonimato le impedirebbe di formulare osservazioni significative sulla rappresentatività del campione, di stabilire se una società inclusa nel campione fornisca prodotti di marca o non di marca e di verificare la correttezza delle risultanze della Commissione in merito al pregiudizio.

⁽¹⁵⁾ Per motivi di riservatezza, i nomi degli Stati membri non possono essere divulgati. Cfr. i considerando da 22 a 25.

⁽¹⁶⁾ T18.009968.

⁽¹⁷⁾ Nota al fascicolo del 22 giugno 2018, n. t18.007294 (disponibile nel fascicolo pubblico).

⁽¹⁸⁾ Nota al fascicolo del 22 giugno 2018, n. t18.007294 (disponibile nel fascicolo pubblico).

- (24) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la tutela dei diritti di difesa deve conciliarsi, ove necessario, con l'osservanza del principio della protezione del carattere riservato, che è previsto in modo specifico nell'articolo 19 del regolamento di base ⁽¹⁹⁾. Pur consentendo il ricevimento di sintesi non riservate di tali informazioni (presentate ad esempio sotto forma di intervalli di valori e/o elementi indicizzati) laddove non comportino la divulgazione di segreti d'impresa, tale conciliazione non è assoluta.
- (25) In applicazione di tale principio, la Commissione ha garantito, per tutta la durata dell'inchiesta in corso, la possibilità di verificare e trattare tutte le questioni pertinenti nei fascicoli consultabili dalle parti interessate. Tali fascicoli comprendevano note sulla selezione del campione e sulla sua rappresentatività, informazioni pubbliche fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, ivi compresi intervalli di valori e/o informazioni indicizzate e altre comunicazioni pertinenti con tali società e i loro rappresentanti, ad esempio sulla percentuale di prodotti di marca fabbricati dalle diverse società incluse nel campione. Nella scelta delle società incluse nel campione o nella determinazione del pregiudizio da parte della Commissione non sono state utilizzate informazioni diverse da quelle di cui è stata divulgata una versione pubblica alle parti interessate. La divulgazione dei nomi di queste società non avrebbe pertanto fornito alle parti interessate informazioni aggiuntive pertinenti per verificare la correttezza delle risultanze della Commissione. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite nei documenti divulgati alle parti interessate fossero sufficienti per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate, mentre la divulgazione dei nomi dei produttori dell'Unione avrebbe probabilmente causato loro un danno economico irreparabile e sproporzionato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3.6. *Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base*

- (26) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a dimostrare l'esistenza nella RPC di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno aprire l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (27) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti nella RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in merito ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. I due produttori che hanno inviato le risposte ai fini del campionamento hanno comunicato anche le informazioni richieste nell'allegato III.
- (28) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. In tale questionario, il governo della RPC è stato invitato a esprimere il suo parere sugli elementi di prova contenuti nella domanda del richiedente, eventuali altri elementi di prova presenti nel fascicolo in merito all'esistenza di distorsioni significative, compresa nello specifico la relazione, nonché sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso in esame. Non sono pervenute risposte.
- (29) Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (30) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
- (31) Il 18 luglio 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo ⁽²⁰⁾ («la nota del 18 luglio») invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. Sulla base delle risposte fornite all'allegato III dell'avviso di apertura, la Commissione ha redatto un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, utilizzati dai produttori esportatori per la produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato tre potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Thailandia e Turchia.

⁽¹⁹⁾ Sentenza del 20 marzo 1985, causa C-264/82, Timex/Consiglio e Commissione, ECLI:EU:C:1985:119, punto 24.

⁽²⁰⁾ Numero Sherlock t18.008032.

- (32) La Commissione ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCLA e dal richiedente.
- (33) La Commissione ha preso in esame le osservazioni pervenute dalle parti interessate in una seconda nota ⁽²¹⁾ sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 9 ottobre 2018 («la nota del 9 ottobre»). Nella nota del 9 ottobre la Commissione ha precisato ulteriormente l'elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCLA e dal richiedente. Il presente regolamento prende in esame queste osservazioni nella sezione 3.2.3.

1.3.7. Fase successiva della procedura

- (34) Il 26 aprile 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di venti giorni entro il quale presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. Su richiesta della CCCLA, il 17 maggio 2019 si è tenuta un'audizione.
- (35) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (36) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (37) Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere di porcellana (anche porcellana fine/*bone china*), terracotta comune, grès, terracotta fine o altri materiali. Il prodotto finale in ceramica dipende dal tipo e dalla composizione delle principali materie prime, quali argilla, caolino, feldspato e quarzo.
- (38) Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica vengono commercializzati secondo una grande varietà di modalità, che si sono modificate nel tempo. Si tratta di oggetti impiegati in contesti molto diversi, come abitazioni private, alberghi, ristoranti o istituti di cura, e destinati principalmente a venire a contatto con prodotti alimentari.

2.2. Prodotto simile

- (39) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica prodotti e venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, gli oggetti per il servizio da tavola in ceramica prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC importati nell'Unione condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

- (40) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore possa implicare il rischio di persistenza del dumping dalla RPC.

3.1. Collaborazione delle società incluse nel campione

- (41) In base a Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell'Unione 376 421 tonnellate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, per un valore totale di 671 978 000 EUR. Per lo stesso periodo, il volume e il valore delle esportazioni dichiarato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati di 292 866 tonnellate e 484 020 950 EUR, corrispondenti rispettivamente al 78 % e al 72 %. In un'industria frammentata come quella degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica, questo può essere considerato un livello di collaborazione elevato.

⁽²¹⁾ Numero Sherlock t18.010261.

- (42) Nel contempo, uno dei quattro gruppi inclusi nel campione si è ritirato dalla collaborazione senza rispondere al questionario, mentre un altro ha fornito una risposta gravemente carente, che non ha consentito alla Commissione di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie. Un terzo gruppo incluso nel campione inoltre ha deciso di ritirarsi dalla collaborazione durante la visita di verifica ⁽²²⁾. Nel corso della verifica di questo gruppo, la Commissione ha riscontrato che i dati forniti nella risposta al questionario non potevano essere verificati adeguatamente, a causa della mancanza di elementi di prova. In particolare, la società ha omesso di fornire la documentazione attestante la produzione, nonché la documentazione concernente la consegna di materie prime/prodotti finiti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Presso la sede della società non erano disponibili neppure determinati documenti elettronici, quali ordini e contratti di acquisto relativi a forniture effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Almeno nel caso di un'operazione, inoltre, la documentazione fornita non corrispondeva alle informazioni/alla documentazione verificate che la Commissione aveva ricevuto dal fornitore della società. Tutte queste risultanze confermano la conclusione che le informazioni fornite non erano affidabili e che parte della produzione e dell'origine delle vendite all'esportazione nell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame era oggetto di false dichiarazioni.
- (43) Di conseguenza, tre dei quattro gruppi inclusi nel campione, malgrado l'iniziale disponibilità, alla fine non hanno collaborato nell'inchiesta. La Commissione ha informato le società interessate e le autorità cinesi ⁽²³⁾ che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni in merito alla persistenza e/o alla reiterazione del dumping si potevano basare sui dati disponibili.

3.2. Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1. Valore normale

- (44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato, [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in seguito sono denominate «SGAV»).
- (46) Come ulteriormente illustrato di seguito, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.2. Esistenza di distorsioni significative

3.2.2.1. Introduzione

- (47) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
 - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
 - l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
 - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
 - la distorsione dei costi salariali;
 - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

⁽²²⁾ Lettera di ritiro firmata dalla direzione di Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd and Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd (Songfa group), del 1° marzo 2019, t.19.001056.

⁽²³⁾ Nota verbale dell'8 marzo 2019, t.19.001089.

- (48) Secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base la valutazione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo di elementi della precedente disposizione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. Poiché l'elenco non è cumulativo, di fatto non occorre considerare tutti i fattori per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze fattuali possono inoltre essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori indicati nell'elenco. Qualsiasi conclusione in merito a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve comunque essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare quando il concetto di «economia di mercato socialista» è sancito dalla costituzione cinese e l'intero sistema giuridico conferisce al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato.
- (49) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
- (50) A tale proposito la Commissione in precedenza aveva redatto il *Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations* (documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale) (in appresso «la relazione»). La relazione rileva l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a molti fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera), come pure in settori specifici (come il settore della ceramica). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva anche elementi di prova pertinenti a complemento della relazione.
- (51) La domanda forniva anche elementi a sostegno delle asserzioni circa l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b) di cui sopra, a complemento della relazione.
- (52) In primo luogo, al punto 3.B.i. della domanda il richiedente ha fatto riferimento all'esistenza di distorsioni significative in Cina, come indicato nella relazione. Il richiedente ha ampliato ulteriormente queste informazioni in un documento separato allegato alla domanda («il rapporto ThinkDesk») ⁽²⁴⁾.
- (53) Sulla base dei documenti di cui sopra, il richiedente ha asserito l'esistenza di distorsioni in relazione ai fattori produttivi. Il richiedente ha inoltre asserito l'esistenza di collegamenti tra i decisori politici cinesi e i consigli di amministrazione di società produttrici di oggetti per il servizio da tavola e da cucina, qualificati come «relativamente ampi».
- (54) La domanda presentata dal richiedente fornisce anche esempi di un sostegno sostanziale dello Stato a favore dei produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina negli ultimi anni. Il rapporto ThinkDesk mette in evidenza le misure di finanziamento e di sostegno concesse dalle autorità cinesi al settore della ceramica. Il suddetto rapporto, inoltre, fa riferimento all'esistenza di una politica economica volta a potenziare le capacità innovative e il miglioramento tecnologico nel settore della ceramica. A tale proposito cita alcune misure di sostegno finanziario concesse dalle autorità a tutti i livelli amministrativi ⁽²⁵⁾.
- (55) Tra gli altri provvedimenti favorevoli, il richiedente ha dimostrato l'esistenza di un sostegno pubblico alle esportazioni sotto forma di sconti IVA o crediti all'esportazione tramite la China Export & Credit Insurance Corporation (Sinasure), di proprietà statale, di cui hanno beneficiato i produttori di ceramica cinesi ⁽²⁶⁾. Il rapporto ThinkDesk segnala inoltre che la rilevanza dell'industria della ceramica per le economie locali ha determinato un forte sostegno finanziario e di natura non monetaria da parte dei governi regionali ⁽²⁷⁾. Alle imprese è stato concesso anche un sostegno finanziario relativo alla commercializzazione, ai brevetti e ai marchi ⁽²⁸⁾.

⁽²⁴⁾ Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017.

⁽²⁵⁾ Ibid., pag. 35.

⁽²⁶⁾ Ibid., pagg. 43-45.

⁽²⁷⁾ Ibid., pag. 11.

⁽²⁸⁾ Ibid., pagg. 37-42.

- (56) Il richiedente si è basato sulla relazione e sul rapporto ThinkDesk per segnalare l'attuale ruolo dominante dello Stato nell'economia cinese e concludere che il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica era soggetto a distorsioni significative del mercato.
- (57) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L'analisi ha comportato l'esame dei sostanziali interventi pubblici nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame.
- (58) A norma della sezione 5.2.2 dell'avviso di apertura e dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, tutte le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura e tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative. Nessuno dei produttori esportatori si è avvalso di questa possibilità. I produttori esportatori sono stati inoltre specificamente invitati nell'apposito questionario a indicare, fornendo elementi di prova, se ritenevano che i propri costi, in tutto o in parte, non fossero influenzati da distorsioni significative. Un produttore esportatore ha affermato che nel suo caso i costi delle materie prime erano esenti da distorsioni. Malgrado una esplicita richiesta ricevuta prima della verifica, non ha comunque fornito elementi di prova in loco. Come spiegato al considerando 42, ha anche deciso di interrompere completamente la collaborazione.
- (59) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha asserito che l'accordo antidumping dell'OMC non prevede l'ostacolo procedurale di presentare osservazioni su una relazione per paese. La Commissione ha osservato che questa affermazione è collegata alla posizione della CCCLA circa la conformità all'OMC del nuovo metodo illustrato ai considerando 126 e 127. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (60) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha inoltre affermato che ai produttori esportatori cinesi non era mai stata offerta una valida opportunità di dimostrare di non essere stati influenzati singolarmente dalle distorsioni significative citate nella relazione e nel rapporto ThinkDesk. La CCCLA ha affermato inoltre che, secondo il nuovo metodo antidumping introdotto dall'UE [regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017], un singolo esportatore non aveva più l'opportunità di dimostrare di poter essere trattato separatamente rispetto alla presunta situazione nazionale, diversamente da quanto accadeva con il metodo applicabile alla RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della precedente versione del regolamento di base, che consentiva ai singoli esportatori di godere del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, se fornivano una dimostrazione in tal senso. La CCCLA ha pertanto affermato che la Commissione aveva violato i principi della buona amministrazione, del giusto processo e dei diritti della difesa in relazione a tutti gli esportatori cinesi e aveva commesso una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
- (61) La Commissione ricorda che il principio della buona amministrazione, quando costituisce l'espressione di un diritto specifico quale il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole, come disposto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere considerato una norma del diritto dell'UE avente lo scopo di conferire diritti ai singoli individui. In base alla giurisprudenza, tuttavia, il principio di buona amministrazione non attribuisce, di per se stesso, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici ⁽²⁹⁾. A tale proposito va notato che, contrariamente a quanto affermato dalla CCCLA, tutte le parti hanno avuto la possibilità durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, di presentare osservazioni sull'esistenza di distorsioni significative, sul collegamento al prodotto in esame e sui relativi effetti per la loro attività. I produttori esportatori avrebbero potuto rispondere alla sezione F-5 del questionario. Un produttore esportatore avrebbe potuto tentare di addurre elementi di prova a sostegno della sua affermazione che i costi delle materie prime erano esenti da distorsioni. Come indicato al considerando 58, nessuna delle parti interessate ha scelto di farlo. Tali parti interessate quindi non possono invocare il principio della buona amministrazione, come formulato nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per la loro argomentazione in merito all'esistenza di distorsioni significative per i produttori esportatori interessati. Gli argomenti teorici basati su confronti astratti tra diverse versioni della normativa antidumping inoltre non sono pertinenti nel contesto dell'articolo 41 della Carta, in quanto la

⁽²⁹⁾ Sentenza del 6 dicembre 2001, *Area Cova/Consiglio e Commissione*, T-196/99, ECLI:EU:T:2001:281, punto 43; sentenza del 4 ottobre 2006, *Tillack/Commissione*, T- 193/04, ECLI:EU:T:2006:292, punto 127; sentenza del 13 novembre 2008, *SPM/Consiglio e Commissione*, T-128/05, ECLI:EU:T:2008:494, punto 127.

Commissione è giuridicamente obbligata ad attenersi alla legislazione in vigore. Ciò detto, la Commissione rileva inoltre che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base, per costruire il valore normale possono essere utilizzati i costi sul mercato interno degli esportatori, «*ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate*». Questo significa che è possibile tenere conto della situazione individuale di un produttore esportatore, se è soddisfatto questo requisito, per utilizzare i suoi stessi costi ai fini della determinazione del valore normale. La Commissione ricorda in ogni caso che la CCCLA non può invocare un diritto procedurale che non la riguardi personalmente e negativamente, per cui non può asserire la violazione di un diritto specifico che riguarda personalmente i suoi membri.

- (62) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione in merito all'esistenza di una violazione dell'articolo 41 della Carta.

3.2.2.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Repubblica popolare cinese

- (63) Il sistema economico cinese è basato sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva dei lavoratori. L'economia pubblica è la forza trainante dell'economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantirne il consolidamento e la crescita⁽³⁰⁾. L'assetto generale dell'economia cinese quindi non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti i principali atti legislativi. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico: facendo riferimento allo stadio primario del socialismo, incarica lo Stato di mantenere il sistema economico di base, nel quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato⁽³¹⁾.
- (64) Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese (PCC). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano a tutti i livelli (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha assunto un'importanza ancora maggiore, in quanto è stato riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»⁽³²⁾. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
- (65) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato⁽³³⁾. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
- (66) Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale, ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5)⁽³⁴⁾.

⁽³⁰⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

⁽³¹⁾ Relazione – capitolo 2, pag. 10.

⁽³²⁾ <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law> (consultato il 27 marzo 2019).

⁽³³⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

⁽³⁴⁾ Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

- (67) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) ⁽³⁵⁾. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity, ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ⁽³⁶⁾.
- (68) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ⁽³⁷⁾. Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ⁽³⁸⁾.
- (69) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi statali. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato ⁽³⁹⁾.

3.2.2.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

- (70) Nella RPC, le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
- (71) Per quanto riguarda la proprietà dello Stato, poiché l'industria cinese degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica è altamente frammentata, è difficile trarre conclusioni generali sui modelli di proprietà del settore. Nella sua domanda il richiedente ha analizzato nove società quotate, che sono produttori relativamente grandi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina ed esportano una quota significativa della propria produzione. Secondo il richiedente all'epoca dell'analisi lo Stato deteneva una quota fino al 5 % in otto di queste società, mentre nella nona società vari enti di proprietà statale detenevano una quota cumulativa vicina al 50 % ⁽⁴⁰⁾. Le quote di capitale dello Stato in altri produttori di primo piano di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ⁽⁴¹⁾ variano da 46,5 % in Jiangsu Gaochun ⁽⁴²⁾, a 30,34 % in Jingdezhen Redleaf Ceramics ⁽⁴³⁾ e 33 % in Sanyuan Ceramics ⁽⁴⁴⁾. La Commissione non dispone di dati relativi alle altre società cinesi del settore. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non dimostrano pertanto l'esistenza di una proprietà statale significativa nell'industria degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

⁽³⁵⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

⁽³⁶⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

⁽³⁷⁾ Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

⁽³⁸⁾ Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.

⁽³⁹⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16, capitolo 4, pag. 50 e pag. 84, capitolo 5, pagg. 108-109.

⁽⁴⁰⁾ Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, pag. 8.

⁽⁴¹⁾ Global Ceramic Tableware Market Report 2018. Global Information Inc. 30 gennaio 2018. <https://www.giiresearch.com/report/qyr602180-global-ceramic-tableware-market-report.html> (consultato il 19 marzo 2019).

⁽⁴²⁾ Il 46,5 % del capitale è di proprietà dello Stato. Si veda: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600562&id=4701962 (consultato il 20 marzo 2019).

⁽⁴³⁾ Il 30,34 % del capitale è di proprietà dello Stato. Si veda: https://www.qichacha.com/firm_ea2f1ec36b900f808018856d5507b514.html (consultato il 20 marzo 2019).

⁽⁴⁴⁾ Almeno il 33 % del capitale è di proprietà dello Stato. Si veda: http://f10.eastmoney.com/f10_v2/ShareholderResearch.aspx?code=sh600429 (consultato il 20 marzo 2019).

- (72) Per quanto riguarda il controllo dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano una costante influenza sulle imprese. Lo Stato (e per molti versi anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne sorveglia attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche il diritto di partecipare al loro processo decisionale operativo. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo statale sulle imprese nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono approfonditi nella sezione 3.2.2.4.
- (73) Per quanto concerne la supervisione e l'orientamento delle politiche da parte dello Stato nel settore della ceramica, un'analisi è contenuta nelle sezioni 3.2.2.4 e 3.2.2.5. Dato l'elevato livello di controllo e di intervento dello Stato, come descritto di seguito, anche i produttori privati di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica non possono operare a condizioni di mercato.
- (74) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica nella RPC era servito in misura significativa da imprese operanti sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento del governo cinese.

3.2.2.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

- (75) In virtù della sua presenza nelle imprese, lo Stato cinese è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. In particolare, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ⁽⁴⁵⁾) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ⁽⁴⁶⁾. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ⁽⁴⁷⁾. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso il settore della ceramica. È quindi accertato che queste norme si applicano anche ai produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e ai fornitori dei relativi fattori produttivi.
- (76) Nello specifico, nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica esistono stretti legami tra i processi decisionali dei produttori cinesi e lo Stato, in particolare il PCC. Il rapporto ThinkDesk indica i nomi di persone che occupano posizioni manageriali in sei di queste società e che detengono, o detenevano, funzioni statali o pubbliche ⁽⁴⁸⁾. La Commissione ha stabilito sulla base di altre fonti che, in relazione a tre di questi principali produttori di oggetti per il servizio da tavola in ceramica: il presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale della società inclusa nel campione Guangdong Songfa Ceramics Co. Ltd, uno dei maggiori esportatori sul mercato dell'Unione, ha partecipato come delegato all'11° Congresso nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁹⁾ ed è stato membro del 12° Congresso del popolo della provincia di Guangdong ⁽⁵⁰⁾; il presidente di un'altra società quotata di Guangdong – The Great Wall of Cultural Group Holding Co Ltd. – deteneva la carica di delegato al 12° Congresso del popolo della provincia di Guangdong ⁽⁵¹⁾; il presidente della società quotata Guangdong Sitong Group Co., Ltd. era anche membro del comitato municipale di Chaozhou della conferenza politica consultiva del popolo ⁽⁵²⁾; il vicepresidente e direttore generale della stessa

⁽⁴⁵⁾ Relazione – capitolo 2, pag. 26.

⁽⁴⁶⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

⁽⁴⁷⁾ <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU> (consultato il 27 marzo 2019).

⁽⁴⁸⁾ Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, pagg. 33-34.

⁽⁴⁹⁾ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_the_11th_National_People%27s_Congress (consultato il 27 marzo 2019).

⁽⁵⁰⁾ <https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=288132508&capId=264629710> (consultato il 7 marzo 2019).

⁽⁵¹⁾ <https://www.bloomberg.com/profiles/people/16816270-tingxiang-cai> (consultato il 27 marzo 2019) <http://leaders.people.com.cn/n/2013/0122/c58278-20285148.html> (consultato il 14 marzo 2019).

⁽⁵²⁾ <https://www.bloomberg.com/profiles/people/18792970-zhencheng-cai> (consultato il 27 marzo 2019).

società nel contempo ricopriva la carica di membro del comitato permanente del 13° Congresso municipale del popolo di Chaozhou⁽⁵³⁾. La Commissione ha stabilito inoltre che tutti i candidati alla carica di amministratori non indipendenti nel consiglio della Songfa Ceramics Co. Ltd alle elezioni del 2018 erano membri del PCC⁽⁵⁴⁾.

- (77) Per quanto riguarda Songfa Ceramics, la Commissione ha riscontrato che nel biennio 2017-2018 la società ha beneficiato di trasferimenti finanziari che nella contabilità sono stati definiti come sovvenzioni per le spese sostenute per le attività dei membri del partito in relazione alle «due nuovi tipi di organizzazioni»⁽⁵⁵⁾. Il termine «due nuovi tipi di organizzazioni» definisce una politica statale intesa a creare organizzazioni di base (essenzialmente cellule di partito) in società di capitali e in «organizzazioni sociali»⁽⁵⁶⁾. A prescindere dagli importi dei trasferimenti finanziari a Songfa, il solo fatto che esistano è una dimostrazione dello stretto legame tra le imprese produttrici di oggetti in ceramica e il PCC, e della presenza attiva del PCC all'interno della società.
- (78) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato⁽⁵⁷⁾.
- (79) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che la presenza dello Stato nelle imprese del settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, come pure nel settore finanziario e in altri settori relativi a fattori produttivi, combinata con il quadro descritto nella sezione 3.2.2.3 e nelle sezioni seguenti, consente al governo cinese di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

3.2.2.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

- (80) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato⁽⁵⁸⁾.
- (81) Il settore cinese della ceramica, compresa la produzione di beni di consumo in ceramica, come gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, è un settore ad alta intensità di manodopera che possiede un valore nella tradizione cinese e per questo lo Stato cinese ne ha sorvegliato, indirizzato e gestito da vicino lo sviluppo attraverso vari documenti di pianificazione⁽⁵⁹⁾. La produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica è disciplinata dal codice cinese per l'industria leggera, tramite lo strumento generale del 13° piano di sviluppo dell'industria leggera per il periodo 2016-2020. Quest'ultimo afferma in particolare che, per tutti i settori contemplati (quindi anche per il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina), il piano intende attuare lo spirito delle decisioni adottate in seno al congresso nazionale del PCC e in una serie di sessioni plenarie del 18° Congresso del partito. Il piano impone numerose disposizioni nei settori interessati (compreso il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica) per quanto concerne la gestione della

⁽⁵³⁾ <https://www.bloomberg.com/profiles/people/18792977-zhentong-cai> (consultato il 27 marzo 2019).

⁽⁵⁴⁾ Documenti informativi relativi alla terza assemblea generale straordinaria degli azionisti del 2018, 5 novembre 2018, pag. 6. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSES_H_STOCK/2018/2018-10/2018-10-26/4820591.PDF (consultato il 22 marzo 2019).

⁽⁵⁵⁾ Documenti informativi relativi alla terza assemblea generale straordinaria degli azionisti del 2018 della Songfa Ceramics Co. Ltd, 5 novembre 2018, pag. 6. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSES_H_STOCK/2018/2018-10/2018-10-26/4820591.PDF (consultato il 22 marzo 2019).

⁽⁵⁶⁾ Cfr. il documento di analisi politica pubblicato il 31 marzo 2017 sulla pagina Internet del dipartimento del lavoro del Fronte unito del Comitato centrale del PCC, che comprende la seguente dichiarazione concernente la politica delle «due nuove organizzazioni»: *favorire il lavoro del Fronte unito verso la nuova classe sociale e promuovere la presenza del partito nelle «due nuove organizzazioni»: tutti i livelli del dipartimento del lavoro del Fronte unito intensificano spontaneamente gli sforzi per entrare in contatto con tutti i servizi amministrativi competenti, al fine di promuovere le organizzazioni del partito nelle «due nuove organizzazioni» ed esaminare debitamente la situazione ideologica e politica di questa nuova classe sociale.* <http://www.zyztb.gov.cn/xdzcd/84407.jhtml> (consultato il 22 marzo 2019). Cfr. anche Shih L., Lohse-Friedrich K., *Centralized Leadership - Heterogeneous Party Base: Changes in the membership structure of the Chinese Communist Party*, China Monitor, Mercator Institute for China Studies, sezione 5.2. <https://www.merics.org/en/china-monitor/content/3511> (consultato il 27 marzo 2019).

⁽⁵⁷⁾ Relazione – capitoli 6 e 12.

⁽⁵⁸⁾ Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.

⁽⁵⁹⁾ Relazione – capitolo 17.3.

domanda e dell'offerta, l'organizzazione della struttura societaria, la gestione della catena del valore, i modelli di esportazione e la pianificazione della produzione e degli investimenti. Il documento fissa un obiettivo di crescita annuale del 6-7 % in termini di valore aggiunto nei settori interessati. Vengono enumerate anche una serie di misure di sostegno, intese in particolare a rendere competitive a livello internazionale le imprese dell'industria leggera ⁽⁶⁰⁾. Per il settore della ceramica, il piano prevede disposizioni molto dettagliate sullo sviluppo del prodotto. Tra le altre cose, in relazione agli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, lo Stato ordina di sviluppare in via prioritaria prodotti a basso consumo di risorse, quali porcellana ad alto tenore di ceneri d'ossa, porcellana ad alto tenore di quarzo, porcellana con aggiunta di talco, porcellana ad alto tenore di feldspato e prodotti per la casa in ceramica «verdi», privi di metalli pesanti disciolti; rafforzare la capacità delle imprese ai fini dell'innovazione nella produzione e del design; aumentare il valore aggiunto dei prodotti; rafforzare il retaggio e lo sviluppo delle tecniche tradizionali della ceramica artistica; sviluppare in via prioritaria prodotti fini di ceramica artistica; sviluppare in via prioritaria materiali ceramici di elevata purezza e ultra-fini con prestazioni eccezionali quali alta forza, alta resistenza, resistenza alle alte temperature, alla corrosione e agli shock termici, a prova di metallo fuso, ecc., materiali per scambiatori di calore in ceramica ad alte prestazioni, materiali per nuove membrane in ceramica ad alte prestazioni, materiali ceramici per la casa di alta qualità ⁽⁶¹⁾. Il piano contiene anche disposizioni concernenti le attività di esportazione delle società: conquistare attivamente mercati nuovi ed emergenti, quali Medio Oriente, Russia, Africa, Europa, Sud-Est asiatico, Asia occidentale, America del Sud, America centrale, ecc.; rafforzare la collaborazione internazionale in termini di capacità di produzione, sostenere la diffusione delle imprese di marca nei mercati esteri, istituire centri di logistica e distribuzione nei principali mercati di vendita ⁽⁶²⁾. Tra le misure intese ad attuare gli obiettivi di cui sopra, il piano prevede strumenti cinesi per la gestione dell'ingresso nel mercato, in particolare una normativa per limitare gli investimenti in determinati settori: il consiglio di Stato definisce chiaramente in un elenco le industrie, i campi, i settori commerciali in cui le operazioni di investimento sono vietate o limitate. Lo Stato elenca inoltre nel piano una serie di misure che saranno disponibili per sostenere i settori interessati (quindi anche la produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica) quali, tra gli altri, fondi per l'innovazione, prestiti agevolati, incentivi all'esportazione, trasferimenti finanziari, sgravi fiscali, riduzioni del costo di utilizzo dei terreni o regimi di stabilizzazione dell'occupazione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo presentato con la domanda del richiedente e basati sulle relazioni annuali di diversi produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica comprendono esempi di dette misure di sostegno ⁽⁶³⁾.

- (82) L'intervento del governo cinese nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica risulta evidente, oltre che dal piano a livello centrale descritto sopra, anche da una serie completa di documenti di pianificazione dall'alto emanati a tutti i livelli, dal nazionale al comunale. Un esempio notevole è la provincia di Guangdong, che ospita il maggior numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e presenta la produzione più elevata di prodotti in ceramica della Cina ⁽⁶⁴⁾. In questa provincia, tra il 2016 e il 2018 il settore è stato disciplinato da un piano regionale, il piano d'azione per la trasformazione e l'adeguamento tecnologico dell'industria della ceramica di Guangdong (in appresso «piano d'azione di Guangdong») ⁽⁶⁵⁾. In linea con i documenti di pianificazione a livello centrale, il piano d'azione di Guangdong prevede in particolare, tra i suoi principali obiettivi, una costante ottimizzazione delle strutture del settore attraverso il significativo aumento della percentuale di prodotti ad alto valore aggiunto; la costruzione di almeno due basi dimostrative nazionali per un nuovo modello di industrializzazione; la promozione di almeno: due cluster industriali da oltre 50 miliardi di CNY, 1-2 imprese (gruppi) con un reddito principale annuo superiore a 10 miliardi di CNY, e 40 con un reddito principale annuo superiore a 1 miliardo di CNY ⁽⁶⁶⁾. Il piano d'azione di cui sopra stabilisce inoltre di migliorare il livello di sviluppo del settore, tra l'altro: ottimizzando i cluster industriali; accelerando ulteriormente la costruzione di basi di produzione della ceramica, quali Foshan, Chaozhou, Meizhou e Qingyuan, ampliando la catena del valore dell'industria; promuovendo l'integrazione nella catena del valore dell'industria della ceramica a livello mondiale e partecipando attivamente a scambi internazionali e iniziative di cooperazione; utilizzando pienamente due tipi di risorse ⁽⁶⁷⁾ e due tipi di mercati ⁽⁶⁸⁾, attuando la strategia di espansione all'estero, o *go-out strategy*, migliorando la competitività internazionale dell'industria ⁽⁶⁹⁾. Il piano d'azione di Guangdong, in linea con il 13° piano quinquennale per l'industria leggera, contiene orientamenti specifici per lo sviluppo del prodotto che devono essere rispettati dai produttori di ceramica di Guangdong. Tale piano prevede,

⁽⁶⁰⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 446-453.

⁽⁶¹⁾ Relazione – capitolo 17, pag. 450.

⁽⁶²⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 448-449.

⁽⁶³⁾ Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, pag. 35.

⁽⁶⁴⁾ Relazione – capitolo 17, pag. 438.

⁽⁶⁵⁾ <http://www.miit.gov.cn/threestrategy/planRecord.action?id=8> (consultato l'8 marzo 2019).

⁽⁶⁶⁾ Piano d'azione per la trasformazione e l'adeguamento tecnologico dell'industria della ceramica di Guangdong (2016-2018), sezione II.1.

⁽⁶⁷⁾ Intese come risorse «nazionali» e «straniere».

⁽⁶⁸⁾ Ibid.

⁽⁶⁹⁾ Piano d'azione per la trasformazione e l'adeguamento tecnologico dell'industria della ceramica di Guangdong (2016-2018), sezioni III.4.1 e III.4.2.

per quanto riguarda la ceramica per la casa (artistica): sviluppare serie complete di prodotti di alta gamma, nonché prodotti in ceramica per uso domestico trasformati in prodotti artistici e ceramiche artistiche trasformate in prodotti per uso domestico; sviluppare congiuntamente materiali quali vetroceramica, porcellana rinforzata, *bone china*, porcellana al magnesio, porcellana ad alto tenore di quarzo, smalto di alta qualità, ecc.; sviluppare gli smalti colorati ⁽⁷⁰⁾. In ultima analisi, il piano d'azione prevede una distribuzione specifica dei ruoli per quanto riguarda l'attuazione delle sue disposizioni, assegnando compiti esecutivi in particolare: alla commissione provinciale per l'economia e le tecnologie dell'informazione, che deve assumere un ruolo guida nel coordinare e guidare la trasformazione e l'aggiornamento dell'industria della ceramica in tutta la provincia; al dipartimento provinciale per la protezione ambientale, che deve supervisionare e guidare le autorità locali per la protezione dell'ambiente che, conformemente alla legge, procedono alla valutazione e all'approvazione della protezione ambientale, all'autorizzazione ambientale e alla supervisione e gestione quotidiana dei progetti nel settore della ceramica; ai dipartimenti provinciali in materia di terreni e risorse, finanza, fiscalità ed energia elettrica che hanno il compito di assicurare che le pertinenti politiche siano debitamente attuate e alle autorità competenti per l'economia e le tecnologie dell'informazione di ciascuna città, che devono garantire lo stretto coordinamento e la cooperazione dei servizi competenti, nonché la gestione congiunta, in modo da assicurare la rapida elaborazione dei progetti di trasformazione e di ammodernamento delle imprese fondamentali, in linea con il calendario previsto ⁽⁷¹⁾.

- (83) Come illustrato al considerando precedente riguardante la provincia di Guangdong, la gestione del settore della ceramica nella provincia avviene a livello prettamente locale. A titolo di esempio, i produttori di oggetti in ceramica nella città di Chaozhou, uno dei principali siti di produzione della ceramica ⁽⁷²⁾ (citato nel piano d'azione di Guangdong), sono tenuti anche a rispettare un piano settoriale locale, la tabella di marcia e piano d'azione della città di Chaozhou per la trasformazione e l'adeguamento tecnologico del settore della ceramica ⁽⁷³⁾ (in appresso «piano d'azione di Chaozhou»), che a sua volta si conforma a un piano industriale generale per la città (il 13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della città di Chaozhou) ⁽⁷⁴⁾. Il piano d'azione di Chaozhou in particolare forniva istruzioni specifiche in merito agli obiettivi che la città doveva conseguire in termini di struttura e produzione industriale, ad esempio ospitare almeno cinque produttori con un valore di produzione annuo superiore a 500 milioni di CNY o almeno dieci società quotate sul mercato azionario (con il sostegno di speciali misure statali ⁽⁷⁵⁾) entro il 2018. Il piano d'azione di Chaozhou disciplinava anche gli obiettivi della città in termini di struttura del prodotto: entro la fine del periodo di pianificazione, almeno il 10 % delle grandi imprese doveva avvalersi dell'alta tecnologia, mentre la quota di prodotti di nuova introduzione doveva rappresentare almeno il 10 % del fatturato ⁽⁷⁶⁾.
- (84) Chaozhou non è l'unica città in cui le attività delle imprese sono soggette alla pianificazione statale: i fabbricanti di ceramica di Foshan, un altro importante centro di produzione della ceramica citato nel piano d'azione di Guangdong, sono soggetti al piano comunale di Foshan per lo sviluppo di una moderna industria della ceramica 2010-2020 («piano di Foshan») ⁽⁷⁷⁾. In base a quest'ultimo documento, l'industria locale deve essere ridisegnata secondo il principio di sostenere un gran numero di imprese, trasformare e ammodernare alcune imprese, trasformare ed eliminare un certo numero di imprese, onde garantire la graduale trasformazione dell'attuale industria della ceramica dalla fascia bassa alla fascia alta ⁽⁷⁸⁾. Il piano di Foshan ha stabilito una serie graduale di obiettivi di produzione di tipo quantitativo e qualitativo per le imprese locali: entro il 2012 mantenere lo sviluppo stabile e la crescita moderata del settore, in modo da raggiungere 72 miliardi di CNY; garantire la presenza di 10 imprese con un valore di produzione annuo superiore a 1 miliardo di CNY; introdurre gradualmente ceramiche da costruzione di fascia alta, ceramiche per sanitari, ceramiche artistiche, ceramiche speciali e industrie creative della ceramica; entro il 2015 mantenere lo sviluppo stabile e la crescita moderata del settore, in modo da raggiungere 80 miliardi di CNY; garantire la presenza di due imprese con un valore di produzione annuo superiore a 2 miliardi di CNY e 15 imprese con un valore di produzione annuo superiore a 1 miliardo di CNY; e aumentare in misura significativa la quota relativa di ceramiche da costruzione di fascia alta, ceramiche per sanitari, ceramiche artistiche, ceramiche speciali e industrie creative della ceramica nell'industria della ceramica nel suo complesso; mentre nel medio e lungo termine (2016-2020), in linea con il piano di Foshan: il volume della produzione mantiene la posizione dominante della Cina nell'industria della ceramica, nonché una quota importante dell'industria mondiale della ceramica, mentre indicatori quale valore e volume di produzione complessivi, profitti, tasso di spesa in R&S, contenuto economico complessivo, ecc. raggiungono un livello relativamente alto, in modo da garantire che Foshan effettivamente diventi la capitale mondiale della ceramica ⁽⁷⁹⁾.
- (85) La Commissione ha osservato che gli elementi di prova di cui sopra concernenti il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica erano sufficienti per ritenere che le politiche o le misure pubbliche influenzino le forze del libero mercato nel settore della ceramica.

⁽⁷⁰⁾ Ibid., sezione III.4.4.

⁽⁷¹⁾ Ibid., sezione V.1.

⁽⁷²⁾ Relazione – capitolo 17, pag. 453.

⁽⁷³⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 455-457.

⁽⁷⁴⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 453-455.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. nota 55.

⁽⁷⁶⁾ Relazione – capitolo 17, pag. 456.

⁽⁷⁷⁾ <https://www.wenkuxiazai.com/word/e640dd6227d3240c8447ef38-1.doc> (consultato il 19 marzo 2019).

⁽⁷⁸⁾ Piano comunale di Foshan per lo sviluppo di una moderna industria della ceramica 2010-2020, sezione III.3

⁽⁷⁹⁾ Ibid.

- (86) In ogni caso, per quanto concerne le distorsioni relative alle materie prime, la CCCLA ha asserito che non esisterebbero distorsioni relative alle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La CCCLA non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione. La Commissione osserva che, pur non essendo tenuta ad effettuare una simile analisi con riguardo alle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame per stabilire che le politiche pubbliche influenzano le forze del libero mercato nel settore degli oggetti per il servizio da tavola, ha riscontrato un grandissimo numero di documenti e di misure di politica pubblica che sono potenzialmente in grado di influire sul libero gioco delle forze di mercato nel mercato delle materie prime utilizzate nella produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.
- (87) Per quanto riguarda il quarzo (codice SA 250510), che è ampiamente utilizzato dall'industria della ceramica in Cina, il piano generale di Jiangxi ⁽⁸⁰⁾ per le risorse minerali 2016-2020 ⁽⁸¹⁾ indica il quarzo in polvere come uno dei minerali soggetti alla gestione politica statale, per il quale in particolare occorre aumentare la sicurezza e la capacità di approvvigionamento ⁽⁸²⁾. Il quarzo in polvere è indicato anche nel meccanismo statale di regolamentazione quantitativa per lo sviluppo e l'utilizzo come uno dei minerali di cui occorre incoraggiare l'estrazione o lo sviluppo ⁽⁸³⁾. La sabbia di quarzo per la ceramica figura anche nel 13° piano quinquennale nazionale sulle risorse minerali 2016-2020 ⁽⁸⁴⁾ come uno dei minerali per cui si applicano criteri di dimensioni minime per l'apertura delle miniere ⁽⁸⁵⁾.
- (88) Per quanto concerne la bentonite (codice SA 250810), un'altra materia prima utilizzata in determinati processi di fabbricazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, il piano generale di Jiangxi per le risorse minerali (cfr. sopra) la elenca tra i minerali per i quali occorre accelerare l'attività di sviluppo ed esplorazione affinché il vantaggio in termini di risorse si trasformi al più presto in un vantaggio economico ⁽⁸⁶⁾.
- (89) Per quanto concerne i pigmenti (codice SA 320710), che sono ampiamente utilizzati nella produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, essi figurano nel piano di sviluppo per l'industria, la tecnologia e le capacità di innovazione (2016-2020) ⁽⁸⁷⁾ come una delle aree di sviluppo prioritarie dell'industria chimica e petrolchimica, con l'indicazione da parte dello Stato di garantire la produzione di circa 1 000 tonnellate di pigmenti di ftalocianina, pigmenti organici eterociclici e altri tipi di pigmenti organici ⁽⁸⁸⁾.
- (90) Per quanto riguarda il gesso (codice SA 252010), questa materia prima figura nel 13° piano quinquennale nazionale sulle risorse minerali (cfr. sopra) come uno dei minerali per cui si applicano criteri di dimensioni minime per l'apertura delle miniere ⁽⁸⁹⁾.
- (91) Infine, il caolino (codice SA 2507), che rappresenta una delle principali materie prime nella produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, figura in diversi documenti di pianificazione regionali e locali concernenti la gestione dell'attività di estrazione e produzione. In particolare, il piano per le risorse minerali della provincia di Guangxi ⁽⁹⁰⁾ (2016-2020) ⁽⁹¹⁾ contiene disposizioni in merito a una base industriale per le risorse di caolino a Hepu, che implica l'espansione dell'estrazione di caolino a Hepu, il miglioramento della capacità e del livello della lavorazione in profondità e la priorità allo sviluppo della ceramica da costruzione, per sanitari, per uso domestico e artistica e dell'industria del caolino per carta e pittura, e l'ulteriore aumento del valore aggiunto dei prodotti minerali; entro il 2020, la creazione di un'ossatura costituita da 8-10 imprese per la lavorazione in profondità del caolino e la trasformazione dell'area di Hepu in una zona fondamentale per la produzione del caolino a livello nazionale ⁽⁹²⁾. Il documento contiene inoltre disposizioni intese a definire le strutture di estrazione industriale e la relativa capacità, anche con riguardo alla fornitura di caolino: in linea con le esigenze di sviluppo economico e sociale, viene fortemente promosso lo sviluppo di caratteristiche specifiche, vantaggi e

⁽⁸⁰⁾ La provincia di Jiangxi, in virtù della sua vicinanza con le adiacenti province di Guangdong e Fujian (che ospitano il maggior numero di siti di produzione della ceramica in Cina), dovrebbe essere considerata una potenziale fonte di approvvigionamento vicina di materie prime per la produzione di oggetti per il servizio da tavola.

⁽⁸¹⁾ http://www.jxggt.gov.cn/resource/uploadfile/zh_cn/201707/20170724171609765.pdf (consultato il 14 marzo 2019).

⁽⁸²⁾ Piano generale di Jiangxi per le risorse minerali 2016-2020, sezione II.2.

⁽⁸³⁾ *Ibid.*, sezione VI.1.

⁽⁸⁴⁾ http://www.mnr.gov.cn/gk/ghjh/201811/t20181101_2324927.html (consultato il 14 marzo 2019)

⁽⁸⁵⁾ 13° piano quinquennale nazionale sulle risorse minerali 2016-2020, allegato IV.

⁽⁸⁶⁾ Piano generale di Jiangxi per le risorse minerali 2016-2020, sezione III.1.2.4.

⁽⁸⁷⁾ http://ghs.ndrc.gov.cn/ghwb/gjjgh/201706/t20170622_852124.html (consultato il 14 marzo 2019).

⁽⁸⁸⁾ Piano di sviluppo per l'industria, la tecnologia e le capacità di innovazione (2016-2020), tabella 6.

⁽⁸⁹⁾ 13° piano quinquennale nazionale sulle risorse minerali 2016-2020, allegato IV.

⁽⁹⁰⁾ La provincia di Jiangxi, in virtù della sua vicinanza con le adiacenti province di Guangdong (che ospitano il maggior numero di siti di produzione della ceramica in Cina), dovrebbe essere considerata una potenziale fonte di approvvigionamento vicina di materie prime per la produzione di oggetti per il servizio da tavola.

⁽⁹¹⁾ www.cnpowdertech.com/2018/zhengjingyaowen_0206/24547.html (consultato il 14 marzo 2019).

⁽⁹²⁾ Piano per le risorse minerali della provincia di Guangxi (2016-2020), sezione III.2.6.

industrie emergenti nel settore delle risorse minerali. Concentrandosi su minerali quali il caolino, tenendo conto delle condizioni delle risorse, in aree dotate di una forte capacità di carico ambientale e strutture generali di sostegno, si intende promuovere la costruzione di miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato, garantire un'efficace concentrazione industriale e lo sviluppo di scala, in modo da migliorare la capacità di approvvigionamento, l'attività estrattiva e il livello di impiego di minerali chiave ⁽⁹³⁾. Infine, il piano regola le capacità di produzione minime delle società di estrazione, fissando volumi minimi di estrazione per categoria di società, anche per la produzione di caolino ⁽⁹⁴⁾.

- (92) Il mercato per la produzione di caolino è contemplato anche dal piano per le risorse minerali della provincia di Guangdong (2016-2020) ⁽⁹⁵⁾, particolarmente importante perché la provincia di Guangdong è fondamentale per la produzione di ceramica (cfr. considerando 82). Come il piano della provincia di Guangxi, descritto sopra, anche il piano di Guangdong contiene numerose disposizioni concernenti la gestione e la pianificazione dell'attività di estrazione e produzione di minerali, compreso il caolino. Tra i suoi concetti guida figurano in particolare: l'accelerazione di interventi e traguardi strategici per garantire progressi per quanto riguarda la prospezione mineraria, il miglioramento dei modelli di esplorazione, estrazione e protezione delle risorse, o l'ulteriore promozione di riforme strutturali sul versante dell'offerta ⁽⁹⁶⁾.
- (93) Come nel caso della produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, i documenti di pianificazione riguardanti il caolino vanno dal livello della provincia interessata al livello comunale. A titolo di esempio, la città di Beihai, nella provincia di Guangxi (cfr. sopra), possiede un proprio piano dedicato alla gestione delle risorse minerali ⁽⁹⁷⁾, che contiene disposizioni riguardanti l'estrazione e la produzione di caolino. Tale piano in particolare definisce i seguenti obiettivi di estrazione, produzione e impiego delle risorse minerarie per il tessuto industriale della città: entro il 2020, garantire il costante sviluppo economico dell'industria mineraria dell'intera città, assicurare che l'industria mineraria realizzi un valore di produzione di 450 milioni di CNY e un volume di produzione di 9 milioni di tonnellate; sono inoltre previsti i seguenti obiettivi industriali, concernenti anche il caolino e la sabbia di quarzo: sulla base della capacità estrattiva esistente, concentrarsi sull'estrazione e sull'uso di caolino e sabbia di quarzo, da impiegare per il vetro, e istituire il maggiore centro per la lavorazione, l'importazione e l'esportazione di caolino, sabbia di quarzo ad elevata purezza e altri prodotti minerali non ferrosi, il maggiore centro per la fabbricazione di ceramica e il maggiore centro per la produzione di cemento della provincia di Guangxi ⁽⁹⁸⁾. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi per il 2025, anche relativi all'aumento degli impieghi e della produzione: sviluppare fortemente l'estrazione e l'impiego di materiali non ferrosi e da costruzione; concentrarsi sullo sviluppo di industrie a lavorazione profonda, come caolino, sabbia di quarzo per il vetro, ecc.; adoperarsi per garantire che l'industria mineraria fornisca 600 milioni di CNY in termini di valore della produzione entro il 2025; espandere e industrializzare, in modo efficace e significativo, le attività estrattive; aumentare in misura significativa l'impiego economico e intensivo delle risorse minerali. Il piano indica in particolare anche il chiaro obiettivo delle autorità locali di realizzare una gestione globale dell'industria mineraria ⁽⁹⁹⁾. Uno degli elementi su cui poggia questa politica gestionale è la regolamentazione della struttura e della produzione dell'industria locale. È stata individuata una zona di estrazione principale per l'intera città: la zona di estrazione principale di caolino di Hepu, su una superficie di 542,49 km². In questa zona di estrazione principale esistono attualmente 6 grandi miniere di caolino. Entro il 2020, il numero di miniere di caolino in questa zona di estrazione principale sarà fissato a un massimo di 8 e la dimensione della produzione sarà grande o media. Tra le 8 zone previste, 7 sono già state definite, mentre una deve ancora essere delineata ⁽¹⁰⁰⁾.
- (94) Come illustrato nei documenti di pianificazione di cui sopra, è evidente che il governo della Cina guida lo sviluppo del settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, in virtù di un'ampia gamma di strumenti politici e direttive concernenti tra l'altro: composizione e ristrutturazione del mercato, materie prime, investimenti, gestione della capacità, gamma di prodotti, ubicazione geografica, ammodernamento, ecc. Tramite questi e altri strumenti, il governo della Cina dirige e controlla una serie completa di aspetti inerenti allo sviluppo e al funzionamento del settore ⁽¹⁰¹⁾. L'attuale problema della sovraccapacità nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, come descritto nella sezione 3.3.1, è verosimilmente la dimostrazione più chiara delle implicazioni delle politiche del governo cinese e delle distorsioni che ne derivano ⁽¹⁰²⁾.
- (95) In sintesi, la Commissione ha stabilito che il governo della Cina ha posto in essere politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, comprese le materie prime utilizzate in tale settore.

⁽⁹³⁾ Ibid., sezione IV.1.

⁽⁹⁴⁾ Ibid., sezione V.1.2.

⁽⁹⁵⁾ www.gd.gov.cn/govpub/zfwj/kcgh2008-2015.doc (consultato il 15 marzo 2019).

⁽⁹⁶⁾ Piano per le risorse minerali della provincia di Guangdong (2016-2020), sezione II.1.

⁽⁹⁷⁾ http://www.beihai.gov.cn/zwgk/jcxcgk/zfwj/szfwj/201802/t20180217_1666351.html (consultato il 14 marzo 2019).

⁽⁹⁸⁾ Piano per le risorse minerali della città di Beihai (2016-2020), sezione II.3.2.

⁽⁹⁹⁾ Ibid., sezione II.3.3.

⁽¹⁰⁰⁾ Ibid., sezione III.2.2.

⁽¹⁰¹⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 462-463.

⁽¹⁰²⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 438-439.

3.2.2.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

- (96) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ⁽¹⁰³⁾.
- (97) In Cina le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso ⁽¹⁰⁴⁾. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ⁽¹⁰⁵⁾. Nell'assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ⁽¹⁰⁶⁾.
- (98) Il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese quindi non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. Queste leggi si applicano anche alla produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. La Commissione aveva inoltre già stabilito in passato che il settore beneficiava di un regime di diritti d'uso dei terreni soggetto a distorsioni da parte dello Stato ⁽¹⁰⁷⁾.
- (99) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale.

3.2.2.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

- (100) In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ⁽¹⁰⁸⁾. Secondo il diritto nazionale nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ⁽¹⁰⁹⁾. La mobilità della forza lavoro cinese inoltre è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ⁽¹¹⁰⁾. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.
- (101) Come accennato in precedenza, il lavoro rappresenta una percentuale significativa del costo di produzione del prodotto oggetto del riesame, poiché si tratta di un processo ad alta intensità di manodopera. Anche il settore della ceramica, compresa la produzione di oggetti per il servizio da tavola, è soggetto al sistema del diritto del lavoro cinese appena descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella fabbricazione del prodotto in esame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o a fattori produttivi provenienti da società soggette allo stesso sistema del lavoro in Cina).
- (102) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sussisteva una distorsione dei costi salariali.

⁽¹⁰³⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

⁽¹⁰⁴⁾ Relazione – capitolo 9, pag. 216.

⁽¹⁰⁵⁾ Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

⁽¹⁰⁶⁾ Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

⁽¹⁰⁷⁾ Relazione – capitolo 17, pag. 462.

⁽¹⁰⁸⁾ Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

⁽¹⁰⁹⁾ Relazione – capitolo 13, pag. 336.

⁽¹¹⁰⁾ Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

3.2.2.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

- (103) L'accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
- (104) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ⁽¹¹¹⁾, che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) ⁽¹¹²⁾ e, come avviene per le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche concepite dal governo. In tal modo, le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ⁽¹¹³⁾. Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ⁽¹¹⁴⁾.
- (105) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
- (106) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi.
- (107) Questo si traduce nella tendenza a concedere prestiti a imprese statali, a grandi aziende private ben collegate e a imprese operanti in settori industriali chiave; la disponibilità e il costo del capitale non sono pertanto uguali per tutti gli attori del mercato.
- (108) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (109) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificialmente bassi comportano la sottoquotazione dei prezzi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (110) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza dell'allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (111) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da importanti questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

⁽¹¹¹⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

⁽¹¹²⁾ Relazione – capitolo 6, pag. 119.

⁽¹¹³⁾ Relazione – capitolo 6, pag. 120.

⁽¹¹⁴⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

- (112) Anche la produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e i fornitori di materie prime e altri fattori produttivi beneficiano di questo sistema finanziario. In particolare, alcuni produttori cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica nel passato recente avevano beneficiato di un sostegno dello Stato non conforme al mercato, che presentava le caratteristiche di un sostegno finanziario concesso a condizioni non commerciali⁽¹¹⁵⁾. Tale sostegno, e in generale l'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario descritto sopra, hanno pertanto influenzato notevolmente le condizioni di mercato a tutti i livelli.
- (113) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica avevano accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

3.2.2.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte

- (114) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.5. e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6. a 3.2.2.8. e nella parte B della relazione.
- (115) Nelle sue osservazioni del 30 luglio 2018 alla nota del 18 luglio 2018 la CCCLA ha contestato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A suo parere, la Commissione dovrebbe innanzi tutto verificare le presunte distorsioni significative nell'industria cinese degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica e giungere a una determinazione positiva, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), prima di prendere in considerazione dati sui costi di produzione provenienti da fonti alternative. Nelle osservazioni aggiuntive presentate il 13 agosto 2018, la CCCLA ha spiegato che i produttori esportatori cinesi solitamente non importano le 15 materie prime utilizzate per il prodotto in esame, ma le acquistano sul mercato locale. La CCCLA ha affermato inoltre che il denunciante non aveva rilevato una distorsione significativa nel mercato cinese delle materie prime, né l'ha riscontrata la Commissione nella «relazione per paese» concernente una possibile distorsione in Cina in merito alle materie prime dell'industria della ceramica. Secondo la CCCLA non vi era pertanto motivo di sostituire i prezzi di acquisto reali sul mercato interno pagati dagli esportatori cinesi per queste 15 materie prime con i prezzi all'importazione dal Brasile, dalla Thailandia e dalla Turchia. Il punto è ribadito nelle osservazioni del 19 ottobre 2018, secondo cui la Commissione dovrebbe considerare i prezzi di acquisto reali pagati dai produttori esportatori cinesi per le materie prime.
- (116) La Commissione ha invitato la CCCLA a motivare la sua affermazione con «prove precise e adeguate», come disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. Né la CCCLA, né le società incluse nel campione aderenti alla CCCLA, l'hanno fatto e una delle società incluse nel campione ha cessato la collaborazione nel corso della verifica in loco.
- (117) La Commissione ricorda che per produrre gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Le società incluse nel campione hanno reperito questi fattori produttivi in Cina. Quando i produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica acquistano/stipulano contratti per tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che registrano come costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (118) Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) sono viziati dal fatto che la formazione dei relativi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

3.2.2.10. Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni sulle risultanze in merito all'esistenza di distorsioni significative

- (119) Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha presentato numerose osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base da parte della Commissione.

⁽¹¹⁵⁾ Relazione – capitolo 17, pagg. 457-459.

- (120) In primo luogo la CCCLA ha affermato che le risultanze della Commissione sull'esistenza di distorsioni significative nel settore cinese degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica non rispettavano i criteri della fonte oggettiva e del valore probatorio sufficiente, nel senso che si basavano prevalentemente sulla relazione della Commissione e sul rapporto ThinkDesk. La relazione della Commissione non forniva un'analisi oggettiva dell'economia e delle politiche economiche cinesi, bensì aveva l'unico ruolo di agevolare il compito del richiedente di presentare elementi di prova sufficienti in merito a distorsioni significative e di facilitare il compito della Commissione di giungere a risultanze in proposito. Analogamente, secondo la CCCLA, il rapporto ThinkDesk ha agevolato il compito del richiedente nel preparare la sua domanda e il compito della Commissione di accertare l'esistenza di distorsioni significative nell'industria cinese degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica. In tal senso, secondo la CCCLA, entrambi i documenti sono stati preparati con uno scopo preciso e pertanto non si potevano considerare obiettivi e probabilmente omettevano elementi fattuali nell'analisi dell'esistenza di distorsioni significative. Sono stati preparati anche molto prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e la CCCLA ha affermato che la Commissione non è giunta a nuove risultanze, al di là del contenuto di tali documenti.
- (121) La Commissione ha ricordato che la sua relazione costituisce un elemento di prova inserito nel fascicolo dell'inchiesta, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. La relazione è stata pubblicata il 21 dicembre 2017, per offrire la possibilità a tutti (non solo alle parti di una particolare inchiesta antidumping) di presentare osservazioni, confutare e integrare gli elementi di prova ivi contenuti. La Commissione finora non ha ricevuto contributi sulla relazione che ne mettano in discussione l'obiettività. La stessa CCCLA inoltre non ha fornito elementi specifici a confutazione degli elementi di prova o delle conclusioni giuridiche contenuti nella relazione. Non è stato quindi dimostrato il motivo della presunta mancanza di obiettività della relazione, e l'argomentazione secondo cui l'inchiesta non si poteva basare sulla relazione è stata pertanto respinta. Analogamente, la CCCLA avrebbe potuto contestare elementi fattuali o giuridici del rapporto ThinkDesk, così come di qualsiasi altra comunicazione del denunciante. Poiché l'associazione non ha fornito dettagli sul motivo per cui le informazioni ivi contenute non fossero obiettive, l'argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto escludere il rapporto ThinkDesk è stata respinta.
- (122) La CCCLA ha inoltre contestato il fatto che entrambi i documenti erano stati preparati molto prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Secondo quanto affermato dalla CCCLA, non sussistono nuove risultanze della Commissione al di là del contenuto dei due documenti.
- (123) La Commissione ha espresso disaccordo con questo punto di vista. Nell'inchiesta di cui trattasi, la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova contenuti nella relazione sono pertinenti e applicabili alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e pertanto ne ha tenuto conto nel valutare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Analogamente, per quanto riguarda il rapporto ThinkDesk, la Commissione ne ha utilizzato il contenuto ai fini della sua ricerca concernente elementi di prova aggiuntivi pertinenti, nello specifico, per il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. La Commissione inoltre ha fatto riferimento ai sostanziali elementi di prova e di ricerca aggiuntivi contenuti in particolare nella sezione 3.2.2.5 sul collegamento tra le distorsioni orizzontali nel mercato cinese e il settore interessato, che vanno ben al di là degli elementi di prova contenuti nella relazione e nel rapporto ThinkDesk. Questa ricerca ha permesso alla Commissione di giungere a numerose ulteriori risultanze in merito all'esistenza di distorsioni significative nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCLA.
- (124) La CCCLA ha anche affermato che le risultanze sull'esistenza di distorsioni significative non avevano tenuto conto di un'analisi quantitativa. Secondo il parere della CCCLA l'analisi di simili distorsioni dovrebbe essere supportata da un confronto tra i prezzi o costi riferiti dai singoli produttori esportatori e i prezzi o costi in un regime di libero mercato, al fine di esprimere un giudizio sulla significatività delle distorsioni.
- (125) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), prima frase, del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale». La seconda frase della stessa disposizione indica alla Commissione le modalità per valutare la sussistenza di distorsioni significative: «nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei [...] fattori» elencati ai trattini dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Di conseguenza, come spiegato al considerando 48, e in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), la valutazione della Commissione in merito alla sussistenza di distorsioni significative è il risultato di un'analisi complessiva dei fattori pertinenti, di cui ai trattini di tale disposizione, volta a effettuare un reale confronto di prezzo tra i prezzi o costi di un esportatore produttore e i prezzi o costi esenti da distorsioni in un regime di libero mercato. Come specificato inoltre allo stesso considerando 48, la valutazione complessiva dell'esistenza di

distorsioni significative può tenere conto anche del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, nonché dell'intero sistema giuridico che conferisce al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato. Il criterio prescritto dalla legislazione riguarda la «possibile» incidenza di uno o più fattori pertinenti elencati ai trattini dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), che interferiscono nella determinazione di prezzi e costi, e la legislazione non prevede alcun obbligo di effettuare una reale analisi quantitativa in base a un confronto tra prezzi e costi di riferimento esenti da distorsioni e costi e prezzi dei produttori esportatori per determinare la sussistenza di distorsioni significative nel paese e nel settore interessato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (126) Infine, la CCCLA ha affermato che dopo la scadenza della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC (in appresso «il protocollo»), l'UE non deve discostarsi dal metodo standard per stabilire il valore normale, ossia utilizzare solo prezzi e costi praticati sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversa disposizione dell'accordo antidumping. Alla luce di quanto precede, l'UE dovrebbe attenersi al metodo standard a norma dell'articolo 2 dell'accordo antidumping. La CCCLA ha inoltre affermato che l'accordo antidumping non prevede la possibilità sostanziale di stabilire l'esistenza di distorsioni significative. In mancanza di una base giuridica nell'accordo antidumping o nel GATT 1994 per tale azione specifica, la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative e, di conseguenza, la costruzione del valore normale non sono conformi agli articoli 1, 2, 6.1 e 18.1 dell'accordo antidumping.
- (127) Nel caso in esame, la Commissione ha applicato le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il legislatore dell'UE ha adottato queste disposizioni nel pieno rispetto degli obblighi dell'UE a norma della legislazione dell'OMC. La Commissione ha osservato che la legislazione dell'OMC non prevede la regola assoluta di costruire sempre il valore normale sulla base di costi e prezzi praticati sul mercato interno. La Commissione ha inoltre contestato la tesi che la sezione 15 del protocollo non sarebbe più pertinente per le inchieste antidumping relative alla Cina e ha ricordato che è in corso un contenzioso su questa materia nell'ambito del sistema di conciliazione dell'OMC, nel quale aveva difeso tale punto di vista con riferimento alla formulazione della lettera d), al suo scopo e alla storia della sua negoziazione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

3.2.2.11. Conclusione

- (128) Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore della ceramica (compreso il prodotto oggetto del riesame) è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
- (129) La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.2.3. Paese rappresentativo

3.2.3.1. Osservazioni generali

- (130) Avendo accertato che i prezzi e/o i costi nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in Cina sono soggetti a distorsioni significative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha calcolato il valore normale in base ai costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (131) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
- 1) un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽¹¹⁶⁾;
 - 2) produzione del prodotto in esame in quel paese;

⁽¹¹⁶⁾ Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income> (consultato il 27 marzo 2019).

- 3) disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese;
- 4) nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(132) Come indicato al considerando 31, nella nota del 18 luglio la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato tre possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Thailandia e Turchia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi. La CCCLA e il richiedente hanno presentato una serie di osservazioni sui possibili paesi rappresentativi, senza tuttavia proporre un altro paese.

3.2.3.1. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

- (133) Brasile, Thailandia e Turchia sono tutti classificati come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, nel senso che sono tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto».
- (134) La CCCLA ha osservato ⁽¹¹⁷⁾ che nel 2017 l'RNRL pro capite della Turchia era notevolmente superiore a quello della Cina o del Brasile. Allo stesso modo, anche il richiedente ha osservato ⁽¹¹⁸⁾ che il PIL pro capite del 2016 in Brasile era molto simile a quello della Cina, mentre il PIL pro capite turco era notevolmente superiore. Entrambe le parti hanno pertanto sostenuto che questo criterio non è favorevole alla Turchia.
- (135) Il regolamento di base fa riferimento a un paese «appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo». Il regolamento di base quindi non obbliga la Commissione a scegliere il paese con l'RNRL o il PIL pro capite più vicino a quello della Cina. Piuttosto, il criterio pertinente è l'analogia in termini di livello di sviluppo economico. Al fine di stabilire tale analogia, è opportuno utilizzare la classificazione di reddito medio-alto della Banca mondiale per il periodo in questione, in quanto tale classificazione si basa su diversi criteri economici oggettivi per individuare un certo numero di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo. Essendo inclusi nella stessa categoria della banca dati della Banca mondiale, tutti e tre i paesi erano considerati conformi al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha quindi concluso che tutti e tre i paesi soddisfacevano in ugual misura questo criterio e pertanto l'osservazione è stata respinta.

3.2.3.2. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

- (136) Praticamente tutti i paesi del mondo producono una certa quantità del prodotto oggetto del riesame. In seguito all'analisi dei dati disponibili, e in particolare dei dati del Global Trade Atlas («GTA») ⁽¹¹⁹⁾ e dell'Orbis Bureau van Dijk («Orbis»), ⁽¹²⁰⁾ la Commissione ha individuato il Brasile, la Thailandia e la Turchia come possibili paesi rappresentativi ai fini della presente inchiesta.
- (137) Nelle sue osservazioni la CCCLA ha espresso preoccupazioni in merito alle notevoli differenze tra i prezzi medi all'importazione per i fattori produttivi indicati da Brasile, Thailandia e Turchia. A suo parere, queste differenze sono dovute principalmente al quantitativo di importazioni. Di norma, a quantitativi di importazioni inferiori sono corrisposti prezzi più alti. La CCCLA ha anche espresso dei dubbi in merito all'esattezza dei prezzi all'importazione espressi al livello dei codici a 6 cifre del sistema armonizzato (SA) e ha invitato la Commissione a utilizzare codici a 8 cifre, di livello superiore. Per quanto riguarda la disponibilità di dati finanziari, la CCCLA ha osservato che i profitti e le SGAV di Turchia e Brasile si basano soltanto su una o due società e pertanto possono essere influenzati da fattori occasionali (come la vendita di prodotti di marca), mentre i dati relativi alla Thailandia si basano su una media di otto società. Secondo la CCCLA la scelta doveva quindi ricadere sulla Thailandia.
- (138) Secondo il richiedente, invece, era il Brasile a dover essere utilizzato come paese rappresentativo. Il richiedente ha affermato che due delle otto società thailandesi individuate dalla Commissione non sembravano produttori del prodotto oggetto del riesame e che non erano disponibili dati finanziari recenti per la Thailandia. Il richiedente ha inoltre rilevato che nell'inchiesta iniziale un produttore thailandese non era stato in grado di fornire dati con un livello di dettaglio sufficiente. Secondo il richiedente le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti del produttore brasiliano proposto nella domanda di riesame erano maggiormente in linea con le SGAV

⁽¹¹⁷⁾ Osservazioni della CCCLA del 30 luglio 2018, t.18.008387 e del 13 agosto 2018, t19.000427.

⁽¹¹⁸⁾ Osservazioni del richiedente del 30 luglio 2018, t.18.008388 e del 13 agosto 2018, t19.000428.

⁽¹¹⁹⁾ Disponibile all'indirizzo: <http://www.gtis.com/gta/>

⁽¹²⁰⁾ Disponibile all'indirizzo: <https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies>

dei produttori dell'Unione e con i profitti che gli stessi potrebbero realizzare in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il richiedente ha inoltre rilevato che le cifre relative agli importi medi di SGAV e profitti dei produttori thailandesi erano troppo basse e che in due casi i livelli di profitto dichiarati erano inferiori al profitto di riferimento stabilito dall'inchiesta iniziale. Il richiedente ha dichiarato che il produttore brasiliano proposto era in grado di preparare e presentare le informazioni sui costi richieste.

- (139) In risposta a queste argomentazioni, la Commissione ha osservato che le differenze nei prezzi medi all'importazione, in quanto tali, non implicano che i dati siano inattendibili. Nella misura in cui i quantitativi importati di fattori produttivi sono sufficientemente rappresentativi e in assenza di altre circostanze specifiche che li rendano non rappresentativi o non idonei, non esiste alcun motivo oggettivo per escluderli o per escludere uno dei paesi proposti. Per quanto concerne il livello di classificazione, la Commissione intende utilizzare il livello più appropriato e dettagliato possibile in base alle informazioni disponibili nel fascicolo. I produttori esportatori cinesi finora hanno fornito i codici cinesi a 8 cifre, che nella maggior parte dei casi corrispondevano di fatto a un codice SA a 6 cifre, poiché le ultime due cifre erano «00». La Commissione, laddove possibile, ha individuato e utilizzato i codici a 8 cifre equivalenti nella nomenclatura del paese rappresentativo. In assenza di osservazioni concrete su un determinato fattore produttivo, la Commissione ha utilizzato i dati come spiegato in maggior dettaglio al considerando 155.
- (140) Il fatto che i dati finanziari (come SGAV e profitti) per la Thailandia fossero basati su un numero maggiore di società rispetto a quelli degli altri due paesi inoltre non significa di per sé che fossero più affidabili. In ogni caso, il regolamento di base richiede «dati pertinenti» che devono essere «prontamente disponibili», senza specificare che debba trattarsi della serie di dati più ampia. La disponibilità di bilanci certificati della società turca consente inoltre alla Commissione di escludere dai dati finanziari l'impatto di eventuali eventi o attività straordinari, se del caso. Lo stesso non si può dire per le società degli altri due paesi. I dati più dettagliati erano pertanto disponibili per la società turca. Sulla base di quanto precede, le argomentazioni della CCCLA sono state respinte.
- (141) Per quanto concerne l'argomentazione del richiedente circa il livello delle SGAV e dei profitti del produttore brasiliano, la Commissione ha osservato che la questione se i livelli delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo fossero in linea con quelli dei produttori dell'Unione o con le loro aspettative non era pertinente ai fini della scelta del paese rappresentativo più adeguato. Per di più, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, i dati finanziari e le cifre relative ai costi del produttore brasiliano individuato nella domanda di riesame non erano accessibili al pubblico. Le argomentazioni del richiedente sono state pertanto respinte.
- (142) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi a tutti i fattori produttivi nei tre potenziali paesi rappresentativi e ha rilevato quanto segue:
- 1) in base alla banca dati GTA, tutti i tre paesi importano la maggior parte delle materie prime in quantitativi rappresentativi. Per una serie di elementi (quali sabbia silicea e quarzo, pigmenti e gesso) che nel loro insieme rappresentano circa il 20 % del costo di produzione di un produttore integrato, la Turchia e la Thailandia hanno importato quantitativi notevolmente più elevati rispetto al Brasile;
 - 2) il produttore individuato in Turchia ha messo a disposizione del pubblico le sue recenti relazioni finanziarie sottoposte a revisione ⁽¹²¹⁾, diversamente dalle società individuate in Brasile e in Thailandia. Le relazioni finanziarie, pur non essendo un prerequisito per questo tipo di analisi, rappresentano comunque un vantaggio, in quanto consentono alla Commissione di accertare che siano utilizzati i dati più adeguati e che siano esclusi gli effetti di eventuali eventi straordinari.
 - 3) la Turchia dispone di informazioni dettagliate accessibili al pubblico sul costo del lavoro ⁽¹²²⁾ nel paese, oltre a dettagli sulle ore lavorate nel settore pertinente (settore dei minerali non metallici, ivi compresa la produzione di ceramica, vetro, cemento e calce). I dati della Turchia comprendono i pagamenti previdenziali e altre spese relative al costo del lavoro a carico delle imprese. Il costo del lavoro è un fattore importante nel caso in esame, in quanto rappresenta in media dal 45 % al 55 % del costo totale di produzione.
- (143) Sulla base dell'effetto combinato di tutti questi fattori, la Commissione ha valutato che la Turchia fosse il paese rappresentativo più appropriato per la presente inchiesta. Nella nota del 9 ottobre, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e le ha invitate a presentare le loro osservazioni.

⁽¹²¹⁾ <https://kutahyaporselen.com.tr/dokuman/faaliyet-raporlari/31-12-2017-Faaliyet-Raporu-ve-Gorus.pdf> (ultima consultazione: 12 marzo 2019).

⁽¹²²⁾ Istituto nazionale turco di statistica http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090.

- (144) Nelle sue osservazioni ⁽¹²³⁾ successive alla nota del 9 ottobre il richiedente ha affermato che nel selezionare il paese rappresentativo più adeguato la Commissione ha applicato solo due dei quattro criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto alla Commissione di comunicare i parametri di riferimento finali e aggiornati per tutti i fattori produttivi in base ai quali deve essere stabilito il valore normale. Infine, il richiedente ha anche chiesto alla Commissione di valutare l'impatto sul valore normale dei recenti sviluppi politici ed economici in Turchia che hanno comportato un calo significativo del valore della lira turca.
- (145) In risposta a queste osservazioni, la Commissione ha confermato che, come già spiegato ai considerando da 133 a 142, i tre criteri principali sono stati tutti analizzati attentamente ai fini della selezione del paese rappresentativo. Il quarto criterio, concernente il livello adeguato di protezione sociale e ambientale, è applicabile solo nei casi in cui non sia possibile selezionare un paese sulla base dei primi tre criteri, circostanza che tuttavia non sussisteva nella presente inchiesta. La svalutazione della lira turca, come riconosciuto anche dal richiedente, si è verificata dopo il periodo dell'inchiesta di riesame e per questo motivo la Commissione non ha ritenuto necessario valutare il suo impatto sul valore normale. La richiesta di conoscere le cifre e le fonti dei diversi fattori produttivi non costituiva un argomento attinente alla scelta del paese rappresentativo ed è stata trattata nella tabella 1 che segue.
- (146) Nelle sue osservazioni ⁽¹²⁴⁾ la CCCLA ha contestato la conclusione della Commissione, in quanto tutti i tre possibili paesi rappresentativi soddisfacevano in ugual misura il primo criterio relativo al livello analogo di sviluppo economico. La CCCLA ha affermato che, basandosi semplicemente sulla classificazione di reddito medio-alto della Banca mondiale, la Commissione disponeva di un gruppo di 56 paesi tra i quali molti (come Guinea equatoriale, Figi, Isole Marshall, Nauru, Santa Lucia ecc.) non si potevano certamente considerare paesi con uno sviluppo economico analogo a quello della Cina. La CCCLA inoltre non concordava con la Commissione sul fatto che solo la Turchia disponesse di informazioni accessibili al pubblico sul costo del lavoro. A riprova di questa affermazione, la CCCLA ha fatto riferimento a un'altra inchiesta ⁽¹²⁵⁾ in cui è stata proposta la Thailandia come paese rappresentativo. Infine, la CCCLA ha affermato che il livello relativamente elevato delle cifre relative a SGAV e profitti del produttore turco (rispetto alle cifre medie dei produttori thailandesi e/o cinesi) era dovuto al fatto che il produttore turco vendeva prevalentemente prodotti di marca, ai quali si applicano prezzi più elevati. Secondo la CCCLA poiché i produttori esportatori cinesi non esportano prodotti di marca, il loro modello di costo e profitto è diverso da quello della società turca, per cui i dati turchi risultano inadeguati per sostituire i dati cinesi. A sostegno di questa affermazione, la CCCLA ha fatto riferimento all'adeguamento al ribasso del valore normale brasiliano, effettuato nell'inchiesta iniziale a causa del marchio. La Commissione è rimasta del parere che ciascun paese soddisfacesse in ugual misura il criterio del livello di sviluppo economico analogo, poiché erano tutti classificati come paesi a reddito medio-alto. La decisione in merito al paese rappresentativo più appropriato tuttavia non è stata presa singolarmente, bensì nell'ambito di una valutazione combinata dei tre criteri elencati al considerando 131, e come illustrato nella nota del 9 ottobre.
- (147) Per quanto riguarda l'argomentazione sui dati accessibili al pubblico, la Commissione ha sottolineato che la scelta del paese rappresentativo più adeguato avviene caso per caso e tiene conto, tra l'altro, di altre caratteristiche specifiche del prodotto oggetto del riesame, del periodo dell'inchiesta di riesame e di altre specificità del caso. Per questo motivo, una scelta effettuata in un dato caso non implica che anche in un altro caso lo stesso paese sarebbe la scelta migliore. Nel caso invocato dalla CCCLA, la Turchia comunque non figurava tra i possibili paesi considerati e pertanto la scelta non era stata fatta tra Thailandia e Turchia. La Commissione ricorda che la scelta del paese rappresentativo avviene caso per caso. Come illustrato al considerando 142, la Commissione ha scelto la Turchia sulla base dell'effetto combinato di una serie di fattori, di cui uno era effettivamente la disponibilità di dati specifici del settore relativi alle ore di lavoro e al costo del lavoro a livello aziendale (rispetto ai salari). La CCCLA non ha fornito dati analogamente disponibili per la Thailandia, né la Commissione è stata in grado di reperire dati così dettagliati.
- (148) L'argomentazione sull'inadeguatezza dei dati relativi a SGAV e profitti del produttore turco a causa della marca non è stata sufficientemente documentata. In particolare, la CCCLA non ha dimostrato per quale motivo e in quale misura la vendita di prodotti di marca comporterebbe un aumento delle SGAV per una data società. La Commissione inoltre era del parere che il fascicolo contenesse elementi di prova insufficienti a sostegno dell'affermazione che la società turca vendesse esclusivamente o prevalentemente prodotti di marca. Al contrario, la

⁽¹²³⁾ Osservazioni del richiedente del 19 ottobre 2018, t19.000430.

⁽¹²⁴⁾ Osservazioni della CCCLA del 19 ottobre 2018, t19.000429.

⁽¹²⁵⁾ AD647 – Inchiesta antidumping relativa a palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Cina.

Commissione ha constatato che le informazioni sul sito Internet della società turca indicano ⁽¹²⁶⁾ che Kütahya Porselen Sanayi A.S. vendeva entrambi i tipi di prodotti, di marca e non di marca. Le argomentazioni del richiedente e della CCCLA sono state pertanto respinte.

- (149) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha affermato che il tasso di cambio tra lira turca ed euro si è svalutato del 25 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Una svalutazione di questa entità potrebbe avere un'incidenza enorme su costi e prezzi in Turchia e con tutta probabilità provoca distorsioni che sono infinitamente superiori rispetto a quanto la Commissione possa ipotizzare nel caso della Cina. La Turchia quindi non dovrebbe essere scelta come paese rappresentativo appropriato.
- (150) La Commissione ha ribadito che la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri citati al considerando 131. La possibile incidenza di una svalutazione della moneta non figura tra tali criteri. La Commissione ha inoltre rilevato di aver calcolato i parametri di riferimento sulla base dei tassi di cambio mensili, facendo una media per l'intero periodo dell'inchiesta di riesame. La possibile incidenza delle oscillazioni dei tassi di cambio sul valore annuo dei parametri di riferimento quindi è stata eliminata. In ogni caso, la CCCLA non ha dimostrato in che modo la svalutazione della lira turca avrebbe effettivamente influito sul valore dei fattori produttivi originari della Turchia e in tal caso quale sarebbe la reale incidenza su tali valori. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (151) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha contestato l'affidabilità dei dati su SGAV e profitti riportati dal produttore turco, affermando che non potevano essere realistici, in quanto una percentuale di SGAV del 33,14 % normalmente comporterebbe il fallimento, mentre la società turca evidenziava ancora un profitto del 17,8 %. La CCCLA ha chiesto se si potessero utilizzare i dati relativi a SGAV e profitto di un altro paese rappresentativo.
- (152) La Commissione ha osservato innanzitutto che la CCCLA non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione, né ha fatto riferimento a parti specifiche dei bilanci certificati del produttore turco, che ne suggeriscano l'inaffidabilità. La Commissione non ha riscontrato nel fascicolo elementi di prova che indicassero che le SGAV e i profitti realizzati dalla società turca potessero essere influenzati, ad esempio, da anomalie nel processo di produzione. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che i dati relativi a SGAV e profitti della società erano espressi come percentuale del costo del venduto e non come percentuale del fatturato. Come spiegato al considerando 222, inoltre, alcuni produttori dell'Unione inclusi nel campione presentano un livello analogo di SGAV, paragonabile a quello indicato dai produttori cinesi inclusi nel campione e dai bilanci della società turca utilizzata. La Commissione ha quindi considerato ragionevoli i dati relativi a SGAV e profitti della società turca. Le argomentazioni della CCCLA sono state pertanto respinte.

3.2.3.3. Conclusioni relative al paese rappresentativo

- (153) Alla luce dell'analisi che precede e dei dati disponibili nel fascicolo, la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia e della società turca Kütahya Porselen Sanayi A.S. per stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.4. Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

- (154) Nella nota del 9 ottobre, la Commissione ha affermato che, ai fini della costruzione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare i dati sulle importazioni disponibili nel GTA per le materie prime, le informazioni fornite dall'istituto nazionale di statistica turco («Turkstat») ⁽¹²⁷⁾ su manodopera, elettricità e gas naturale e i dati finanziari della società turca Kütahya Porselen Sanayi A.S. relativi a SGAV e profitti come indicati nei bilanci certificati pubblicati da Orbis.

⁽¹²⁶⁾ Kütahya Porselen esporta principalmente verso paesi dell'Unione europea, dove le aspettative in termini di qualità e il potere d'acquisto sono elevate, insieme a Stati Uniti, Canada, Giappone, paesi nordeuropei e nordafricani. Rafforzando la cooperazione con produttori e marche in Francia, Spagna, Olanda, Italia e Regno Unito, Kütahya Porselen offre i suoi prodotti in catene di ipermercati come IKEA, Carrefour, Auchan, El Corte Inglés e Hipercore. Disponibile all'indirizzo: https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm (ultima consultazione: 1° febbraio 2019).

⁽¹²⁷⁾ Istituto nazionale di statistica turco, <http://turkstat.gov.tr>.

- (155) La tabella che segue presenta una sintesi dei fattori produttivi utilizzati nei calcoli, con i corrispondenti codici SA o i codici nazionali utilizzati rispettivamente in Cina o Turchia e i valori unitari ricavati dalla banca dati GTA o Turkstat.

Tabella 1

Fattori produttivi per gli oggetti per il servizio da tavola in ceramica

Fattore produttivo	Codice nazionale dichiarato utilizzato in Cina	Corrispondente codice SA o codice nazionale utilizzato in Turchia	Prezzi unitari in CNY/kg
Materie prime			
Sabbie silicee e sabbie quarzose, naturali	2505 10 00	2505 10	0,260
Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati	2507 00 90	2507 00 80	1,038
Bentonite, anche calcinata	2508 10 00	2508 10	2,580
Terra di chamotte o di dinas	2508 70 00	2508 70	1,347
Pietra da gesso; anidrite	2520 10 00	2520 10	0,122
Feldspato	2529 10 00	2529 10	0,561
Materie minerali non nominate né comprese altrove	2530 90 99	2530 90	8,218
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati e preparazioni simili	3207 10 00	3207 10	35,924
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	3207 40 00	3207 40	5,307
Polveri di alluminio a struttura non lamellare	7603 10 00	7603 10	19,032
Manodopera			
Costo del lavoro nel settore manifatturiero	N/D	N/D	35,975
Energia			
Energia elettrica	N/D	N/D	0,526
Gas naturale	N/D	N/D	2,082
Altro			
Acqua	N/D	N/D	1,191

3.2.4.1. Materie prime

- (156) Anche all'interno di uno stesso gruppo di produttori esportatori si evidenziavano notevoli differenze per quanto concerne le materie prime utilizzate, specialmente i vari tipi di argille e smalti. In particolare, nel gruppo che ha collaborato la Commissione ha riscontrato che nel periodo dell'inchiesta di riesame una società ha acquistato la miscela già pronta, la cosiddetta «pasta verde», composta da diversi tipi di argilla, mentre l'altra ha acquistato separatamente le singole materie prime per poi miscelarle in loco. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, questa

società ha acquistato almeno 25 materiali diversi per la produzione di argilla, di cui i cinque più importanti rappresentavano il 92 % del costo totale delle materie prime per l'argilla. Allo stesso modo, mentre una società ha acquistato vernici già pronte, l'altra ha acquistato quasi 40 materiali diversi per la produzione di smalto, di cui i cinque più importanti rappresentavano il 90 % del costo totale delle materie prime per smalti o vernici. La Commissione ha pertanto considerato le cinque varianti principali in relazione ad argille e vernici/smalti. Un approccio analogo è stato adottato per la produzione di stampi, dove un unico materiale su 12 rappresentava più del 97 % del costo totale delle materie prime impiegate per gli stampi. Di conseguenza, nella tabella 1 non sono stati elencati materiali intermedi quali smalti, stampi e vernici, bensì le principali materie prime utilizzate per produrre ciascuno di essi.

- (157) Per tutte le materie prime, il prezzo unitario esente da distorsioni è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi all'importazione nel paese rappresentativo da tutti i paesi terzi. Le importazioni dalla RPC sono state tuttavia escluse, date le distorsioni significative esistenti in questo paese, come stabilito nella sezione 3.2.2.10. Ove necessario, i volumi non rappresentativi con prezzi unitari anormalmente elevati sono stati eliminati dalla banca dati.
- (158) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni per le materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione avrebbe di norma aggiunto al prezzo all'importazione il dazio all'importazione del paese rappresentativo e una stima dei costi di trasporto. In questo caso, tuttavia, poiché i margini di dumping, come spiegato al considerando 174, erano già talmente elevati da confermare l'esistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, un aumento del margine di dumping in conseguenza di tale adeguamento non risulta rilevante ai fini dell'esito del presente riesame.
- (159) La lastra di silice è stata considerata un materiale di consumo e rappresentava circa [1-5 %] ⁽¹²⁸⁾ del costo totale di produzione del gruppo Hunan durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questi costi non sono stati sostituiti singolarmente con un prezzo di riferimento rappresentativo. Piuttosto, la percentuale del costo dei materiali di consumo sul costo delle materie prime del produttore esportatore è stata poi trasferita al costo delle materie prime stabilito in base a prezzi esenti da distorsioni.

3.2.4.2. Manodopera

- (160) L'istituto nazionale di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha fatto riferimento ai salari dichiarati nel settore manifatturiero per il 2016, per l'attività economica C.23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) ⁽¹²⁹⁾ secondo la classificazione NACE Rev. 2 ⁽¹³⁰⁾. Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell'inflazione, utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno ⁽¹³¹⁾ pubblicato dall'istituto di statistica turco.

3.2.4.3. Energia elettrica

- (161) Il prezzo dell'energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) in Turchia è pubblicato dall'istituto di statistica turco nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruş/kWh ⁽¹³²⁾ pubblicati il 28 settembre 2018 (con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame) ⁽¹³³⁾.

3.2.4.4. Gas naturale

- (162) Il prezzo del gas naturale per le società (utilizzatori industriali) in Turchia è pubblicato dall'istituto di statistica turco nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato il tariffario corrispondente, basato su un livello analogo di consumo ⁽¹³⁴⁾ con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹³⁵⁾.

3.2.4.5. Acqua

- (163) Il costo dell'acqua ad uso industriale in Turchia è pubblicato dall'Ufficio investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia ⁽¹³⁶⁾ sulla base di dati forniti da tre fonti regionali: l'amministrazione delle risorse idriche e delle reti fognarie di Istanbul, Eskisehir e Antalya. La Commissione ha utilizzato i dati di Eskisehir, poiché la società turca utilizzata per l'importo di SGAV e profitti si trova in questa regione.

⁽¹²⁸⁾ La percentuale esatta non può essere divulgata per motivi di riservatezza.

⁽¹²⁹⁾ http://www.turkstat.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=2090 (ultima consultazione: 11 marzo 2019).

⁽¹³⁰⁾ Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2> (ultima consultazione: 29 marzo 2019).

⁽¹³¹⁾ http://www.turkstat.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultima consultazione: 18 marzo 2019).

⁽¹³²⁾ <http://www.turkstat.gov.tr/ZipGetir.do?id=27666&class=onceki> (ultima consultazione: 11 marzo 2019). 100 Kuruş = 1 lira turca.

⁽¹³³⁾ I dati sono disponibili per semestri; la Commissione ha calcolato la media di primo e secondo semestre del 2017 e primo semestre del 2018.

⁽¹³⁴⁾ <http://www.turkstat.gov.tr/ZipGetir.do?id=27666&class=onceki> (ultima consultazione: 11 marzo 2019). 100 Kuruş = 1 lira turca.

⁽¹³⁵⁾ Media delle tariffe pubblicate per il primo e il secondo semestre del 2017 e il primo semestre del 2018.

⁽¹³⁶⁾ <http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorguide/Pages/BusinessPremises.aspx>, consultato il 21 aprile 2018.

3.2.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (164) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (165) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società turca Kütahya Porselen Sanayi A.S. Più precisamente, la Commissione ha utilizzato i dati relativi a SGAV e profitti riportati nei bilanci certificati della società per l'esercizio 2017 e nella prima relazione trimestrale per il 2018. Sulla base delle informazioni aziendali disponibili, l'attività commerciale riguardava per la maggior parte il prodotto in esame e sulla base delle informazioni derivanti dai rendiconti finanziari, durante il periodo interessato non si sono verificati eventi straordinari tali da richiedere l'adeguamento dei dati riportati. La percentuale di SGAV e profitti è stata corretta al livello franco fabbrica mediante la deduzione dei costi di imballaggio e trasporto dal totale delle SGAV e dal fatturato.
- (166) Le seguenti voci sono state pertanto aggiunte al costo di produzione esente da distorsioni:
- 1) SGAV pari al 33,14 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione;
 - 2) un profitto pari al 17,8 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione.

3.2.5.1. Calcolo

- (167) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha adottato il metodo seguente. Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In seguito, ha moltiplicato i tassi di utilizzazione osservati al livello del processo di produzione del produttore esportatore che ha collaborato relativi a materiali, manodopera, energia elettrica e acqua, per i costi esenti da distorsioni per unità di prodotto osservati nel paese rappresentativo, ossia in Turchia. Per i materiali di consumo (lastra di silice) di cui al considerando 159, la Commissione ha applicato ai costi diretti di produzione esenti da distorsioni una percentuale pari alla quota di produzione sui costi di produzione riferiti dal produttore esportatore.
- (168) In secondo luogo, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Kütahya Porselen Sanayi A.S. ai costi di produzione di cui sopra.
- (169) Sulla base di quanto precede, per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.6. Prezzo all'esportazione

- (170) Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.7. Confronto e margini di dumping

- (171) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, a livello franco fabbrica con il prezzo all'esportazione franco fabbrica nell'Unione.
- (172) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Poiché tutte le vendite all'esportazione erano su base FOB, il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto interno, movimentazione e carico, imballaggio, oneri bancari e costi del credito (tra il 10 % e il 15 %).
- (173) La questione dell'eventuale adeguamento del valore normale per tenere conto del parziale rimborso dell'IVA sulle esportazioni è stata lasciata aperta, poiché i margini di dumping avevano già confermato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Un aumento del margine di dumping in conseguenza dell'adeguamento IVA non è pertanto rilevante ai fini dell'esito del presente riesame.
- (174) Su questa base il margine di dumping medio ponderato del gruppo Hunan Hualian, espresso in percentuale del suo prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 35,1 %.

3.2.8. Margine di dumping per i rimanenti produttori esportatori cinesi

- (175) Secondo Eurostat durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prezzo medio all'esportazione cinese (CIF) del prodotto in esame verso l'Unione era di circa 1,8 EUR/kg. Si tratta di un prezzo inferiore al prezzo medio all'esportazione stimato a livello CIF applicato nello stesso periodo dal produttore esportatore che ha collaborato, pari a [2,0 - 2,4 EUR/kg] ⁽¹³⁷⁾.
- (176) Calcolando il valore normale medio del produttore esportatore che ha collaborato e il prezzo medio all'esportazione cinese (adeguato al livello franco fabbrica in base ai dati disponibili ⁽¹³⁸⁾) durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine di dumping era compreso tra 65 % e 75 %. Se la Commissione dovesse utilizzare il valore normale stabilito dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame, il margine di dumping sarebbe anche superiore. Questo significa che, sulla base dei dati disponibili, le esportazioni cinesi del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state vendute a prezzi di dumping.

3.2.9. Conclusione sulla persistenza del dumping

- (177) Sulla base dei dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, ossia il gruppo Hunan Hualian, il dumping è proseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame con un margine di dumping del 35 %. Analogamente, in base a dati statistici su scala nazionale (Eurostat), le esportazioni cinesi del prodotto in esame sono state vendute nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, con un margine di dumping di circa il 70 %.
- (178) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3. Elementi di prova del rischio di persistenza del dumping dalla RPC

- (179) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito la Commissione ha analizzato i seguenti elementi aggiuntivi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (180) La Cina è il maggior esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e possiede decine di migliaia di produttori attivi di varie dimensioni ⁽¹³⁹⁾. Nella domanda di riesame, il richiedente ha asserito che la Cina ha una capacità produttiva di 5,5 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata superiore al 36 % nel 2016 che, secondo le previsioni, non dovrebbe scendere sotto il 30 % da qui al 2021 ⁽¹⁴⁰⁾. Con una capacità produttiva di tale entità, la Cina da sola potrebbe coprire più volte il consumo totale dell'Unione, stimato a circa 634 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando 205). Il problema della sovraccapacità è stato riconosciuto anche nelle relazioni finanziarie di alcuni grandi produttori cinesi ⁽¹⁴¹⁾.
- (181) Dopo l'istituzione delle misure, le esportazioni di oggetti per il servizio da tavola in ceramica hanno continuato ad affluire nell'Unione in grandi quantità, coprendo ancora quasi il 60 % del consumo dell'Unione, come spiegato in maggior dettaglio nella sezione 4.3.1. Questo dimostra che i produttori esportatori cinesi di oggetti per il servizio da tavola in ceramica hanno solide relazioni commerciali con i propri acquirenti nell'Unione.
- (182) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina era uno dei maggiori produttori mondiali di oggetti per il servizio da tavola in ceramica con una consistente capacità inutilizzata che, date le solide relazioni commerciali esistenti, potrebbe essere facilmente esportata nell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

⁽¹³⁷⁾ Poiché il prezzo si basa sui dati di un gruppo, per motivi di riservatezza sono forniti intervalli di valori.

⁽¹³⁸⁾ Gli adeguamenti sono stati effettuati sulla base dei dati verificati di Hunan Hualian.

⁽¹³⁹⁾ Think!Desk China Research Consulting report on Market Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry, di cui all'allegato 8 del fascicolo pubblico della domanda di riesame.

⁽¹⁴⁰⁾ Allegato 13 della domanda del richiedente: Research report on China Ceramic Industry 2017-2021, China Research and Intelligence, pagg. 58-59.

⁽¹⁴¹⁾ Ad esempio nella relazione finanziaria 2017 del gruppo Sitong, pagg. 8-9, disponibile all'indirizzo: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603838_2017_n.pdf.

3.3.2. Esportazioni in paesi terzi

3.3.2.1. Produttore esportatore che ha collaborato

- (183) Analogamente alle vendite nell'Unione, tutte le esportazioni nei paesi terzi erano effettuate ad acquirenti indipendenti su base FOB. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto applicato il prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all'esportazione nel resto del mondo.
- (184) Il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando da 154 a 167.
- (185) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito con il prezzo all'esportazione in paesi terzi a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione su base FOB è stato pertanto adeguato per tenere conto dei costi di trasporto interno, movimentazione e carico, imballaggio, oneri bancari e costi del credito (tra il 10 % e il 15 %).
- (186) Dal confronto di cui sopra è risultato un margine di dumping di circa 57 % per il produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.2.2. Cina nel suo complesso

- (187) Secondo il GTA la Cina ⁽¹⁴²⁾ ha esportato 1 523 910 tonnellate per un valore di 3 755 428 981 CNY o un valore FOB medio di 19,09 CNY/kg.
- (188) Il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando da 154 a 167.
- (189) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito con il prezzo all'esportazione franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione su base FOB è stato pertanto adeguato per tenere conto dei costi di trasporto interno, movimentazione e carico, imballaggio, oneri bancari e costi del credito (tra il 10 % e il 15 %).
- (190) Dal confronto di cui sopra è risultato un margine di dumping su scala nazionale per le esportazioni verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione) compreso tra 15 % e 24 %.

3.3.3. Conclusione sulle esportazioni cinesi verso i mercati terzi

- (191) La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore esportatore che ha collaborato ha effettuato esportazioni verso paesi terzi a prezzi di dumping. La Commissione ha inoltre rilevato che, sulla base delle statistiche disponibili, anche le esportazioni cinesi nel resto del mondo sono state effettuate a prezzi di dumping.
- (192) La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame si sono verificate pratiche di dumping anche in mercati terzi.

3.3.4. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (193) L'Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per gli oggetti per il servizio da tavola in ceramica. Come già accennato al considerando 181, a seguito dell'istituzione delle misure antidumping nel 2012, le esportazioni cinesi del prodotto in esame hanno continuato ad affluire nell'Unione in quantità significative. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le esportazioni cinesi di oggetti per il servizio da tavola in ceramica nell'Unione hanno rappresentato quasi il 60 % del consumo dell'Unione. Questo dimostra chiaramente che l'Unione è rimasta un mercato interessante e importante per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi.

3.4. Conclusione sul rischio di persistenza del dumping

- (194) Le importazioni dalla Cina del prodotto in esame hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre constatato che la RPC era il maggior esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola in ceramica, con consistenti capacità inutilizzate.
- (195) La Commissione ha anche rilevato che la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati terzi corrobora il rischio di persistenza del dumping verso l'Unione, in caso di scadenza delle misure.

⁽¹⁴²⁾ Esportazioni totali della Cina escluse le esportazioni verso l'Unione secondo il codice nazionale 6911 1019 e il codice nazionale 6912 0010.

- (196) Infine, la Commissione ha stabilito che il mercato dell'Unione è rimasto un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi di oggetti per il servizio da tavola in ceramica anche dopo l'istituzione delle misure.
- (197) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni di oggetti per il servizio da tavola in ceramica dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (198) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da oltre 130 produttori noti. La produzione è concentrata in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca e Romania. La produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata in 279 339 tonnellate, sulla base di dati Eurostat estrapolati, sottoposti a controllo incrociato e adeguati in base alle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a dati presentati dal richiedente. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione complessiva dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (199) A seguito dell'apertura del riesame, un produttore dell'Unione ha espresso dubbi in merito all'affidabilità dei dati utilizzati dal richiedente nella domanda di riesame. In particolare, la società ha affermato che i dati su cui si basava il richiedente non sono trasparenti per i terzi e in gran parte non si basano su dati ufficiali Eurostat o Prodcum, bensì su dati di associazioni di produttori dell'Unione favorevoli alla domanda di riesame. La società ha argomentato che, sulla base dei soli dati Prodcum, al richiedente sarebbe mancata la legittimazione ad agire nella domanda di riesame, in quanto rappresenterebbe solo il 21,8 % della produzione dell'Unione.
- (200) Anche la CCCLA ha presentato osservazioni sull'affidabilità dei dati utilizzati nella domanda di riesame. Secondo la CCCLA le informazioni sui prezzi utilizzati erano inaffidabili, in quanto i calcoli relativi a dumping, sottoquotazione e vendita sottocosto non tenevano conto di caratteristiche del prodotto quali la decorazione, la percezione dei consumatori o il marchio.
- (201) La Commissione ha osservato innanzitutto di avere svolto un esame approfondito prima dell'apertura, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione aveva esaminato i dati contenuti nella domanda e preso contatto con tutti i produttori noti dell'Unione, invitandoli a fornire anche dati sulla produzione, oltre alla loro posizione in merito alla denuncia.
- (202) In secondo luogo, il metodo applicato per il calcolo delle cifre relative alla produzione nella domanda era lo stesso impiegato nell'inchiesta iniziale, in linea con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Chiarimenti sul metodo sono stati forniti nella stessa domanda di riesame, nonché in ulteriori comunicazioni del richiedente dopo l'apertura.
- (203) In terzo luogo, i calcoli effettuati dal richiedente nella domanda di riesame si basavano effettivamente su un numero limitato di tipi di prodotto e non tenevano conto di caratteristiche più specifiche del prodotto. In ogni caso, per il richiedente non sarebbe stato possibile fornire calcoli più sofisticati in quel momento. Informazioni dettagliate sulla variazione dei prezzi, tenendo conto della ripartizione per tipi di prodotto e caratteristiche, non sono accessibili al pubblico né ragionevolmente disponibili. All'atto dell'apertura e sulla base dei dati disponibili in quel momento, la Commissione aveva accertato l'esistenza di un sufficiente sostegno (legittimazione) e di elementi di prova sufficienti per aprire l'inchiesta di riesame. Le argomentazioni quindi sono state respinte.

4.2. Consumo dell'Unione

- (204) Il consumo dell'Unione è stato determinato sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione indicati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(205) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

	2014	2015	2016	2017	PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	598 829	596 718	607 335	622 226	634 255
Indice (2014 = 100)	100	100	101	104	106

Fonte: Eurostat, FEFP e risposte al questionario verificate

(206) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 5,9 %.

4.3. Importazioni nell'Unione originarie della RPC

4.3.1. Volume e quota di mercato

(207) Sulla base dei dati Eurostat, il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni dalla RPC	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume delle importazioni (tonnellate)	339 011	329 004	339 731	346 026	356 667
Indice (2014 = 100)	100	97	100	102	105
Quota di mercato (%)	56,6 %	55,1 %	55,9 %	55,6 %	56,2 %

Fonte: Eurostat

(208) Il volume delle importazioni totali dalla RPC è aumentato del 5 % nel periodo in esame ed è ammontato a 356 667 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni, benché ancora elevate, sono diminuite dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel mese di novembre del 2012. La quota di mercato delle importazioni cinesi ha registrato un'analogia flessione dopo l'inchiesta iniziale, evidenziando solo lievi oscillazioni durante il periodo in esame e mantenendo una relativa stabilità, al 56,2 %, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si può ragionevolmente presumere che la riduzione e l'attuale stabilizzazione delle quote di mercato sia il risultato delle misure antidumping in vigore.

4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(209) Nel periodo in esame, il prezzo delle importazioni originarie della RPC nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Importazioni dalla RPC	2014	2015	2016	2017	PIR
Prezzo medio all'importazione (EUR/tonnellata)	1 626	1 922	1 855	1 827	1 791
Indice (2014 = 100)	100	118	114	112	110

Fonte: Eurostat

(210) Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 10 %, da 1 626 EUR/tonnellata a 1 791 EUR/tonnellata. Poiché si tratta del prezzo medio all'importazione per tonnellata di tutte le importazioni del prodotto in esame, la tendenza potrebbe risentire di cambiamenti nel mix di prodotti.

- (211) Un confronto dei prezzi di vendita sul mercato dell'Unione è stato effettuato tra la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e la media ponderata dei prezzi dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. I prezzi di vendita pertinenti dei produttori dell'Unione sono stati adeguati, dove necessario, al livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto nell'Unione e di commissione e previa deduzione di sconti e riduzioni.
- (212) Nelle sue osservazioni la CCCLA ha affermato che i produttori cinesi vendono solo prodotti generici, mentre i produttori dell'Unione vendono prodotti di alta gamma e di marca ⁽¹⁴³⁾.
- (213) Nell'inchiesta iniziale, i prezzi dell'industria dell'Unione erano stati adeguati per tenere conto di differenze in relazione alla qualità, allo stadio commerciale e al marchio. Per quanto riguarda la qualità, era stato concluso che dal punto di vista del consumatore i prodotti di categorie inferiori sono in concorrenza con i prodotti di categoria A sul mercato dell'Unione. I prezzi dei prodotti di qualità inferiore di conseguenza erano stati adeguati ai prezzi della categoria A ⁽¹⁴⁴⁾.
- (214) Un simile adeguamento tuttavia non è stato effettuato nell'attuale inchiesta di riesame. È stato riscontrato che i produttori cinesi e dell'Unione inclusi nel campione vendono prodotti con livelli di qualità di categoria A, B o AB. I prodotti di qualità inferiore (categoria C o inferiore) fabbricati dai produttori cinesi non sono stati esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Anche i produttori dell'Unione fabbricavano prodotti di categoria inferiore, ma li esportavano in paesi terzi o li vendevano a prezzi molto bassi a organizzazioni di beneficenza o come prodotti di scarto. In quest'ultimo caso, le vendite e i relativi prezzi non sono stati inclusi nel calcolo.
- (215) La differenza di qualità tra le categorie A, B e AB è marginale rispetto alla differenza con i livelli inferiori (categoria C e oltre). La classificazione inoltre non è universale, né basata su uno standard comune al settore, bensì è specifica della singola azienda. Questo significa che un produttore potrebbe etichettare un prodotto come qualità di categoria A, mentre un'altra società l'avrebbe considerato di categoria B se l'avesse prodotto nella sua fabbrica. Dall'inchiesta è emerso che in alcuni casi un produttore dell'Unione ha venduto lo stesso prodotto con le medesime specifiche e caratteristiche fisiche allo stesso cliente di un produttore cinese, senza necessariamente attribuirgli lo stesso grado di qualità nel rispettivo sistema di produzione interno. Poiché non è stato possibile operare una distinzione oggettiva tra i prodotti di categoria A, B e AB, i prodotti con questa qualifica sono stati inseriti nella stessa categoria di qualità. Questo significa che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori dell'Unione e cinesi hanno venduto prodotti con un livello di qualità analogo sul mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che non era necessario un adeguamento relativo alla qualità.
- (216) Nell'inchiesta iniziale erano stati effettuati adeguamenti anche per tenere conto delle differenze nello stadio commerciale. All'epoca, i produttori cinesi inclusi nel campione vendevano i loro prodotti quasi esclusivamente all'ingrosso, mentre sul versante dell'UE le vendite erano effettuate anche al dettaglio e ad altri livelli. Poiché tale differenza nelle catene di distribuzione incideva sui livelli dei prezzi, i prezzi dell'Unione erano stati adeguati per tenerne conto ⁽¹⁴⁵⁾.
- (217) Nell'attuale inchiesta di riesame, tuttavia, i produttori cinesi e i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno effettuato la maggior parte delle vendite a grossisti e distributori, ma hanno venduto in misura significativa anche a dettaglianti e altri operatori. L'inchiesta ha inoltre stabilito che eventuali differenze di prezzo rilevate tra i vari stadi commerciali non seguivano una tendenza logica. È stato pertanto concluso che, alla luce di stadi commerciali comparabili e della mancanza di un chiaro collegamento tra lo stadio commerciale e la definizione del prezzo, non occorre adeguare i prezzi dell'industria dell'Unione su questa base.
- (218) Nell'inchiesta iniziale, erano stati effettuati adeguamenti anche per neutralizzare l'elemento del prezzo legato al marchio. All'epoca era stato riscontrato che i produttori esportatori cinesi non vendevano prodotti di marca, bensì prodotti «con marchio proprio» o generici, mentre i produttori dell'UE vendevano un insieme di prodotti per lo più di marca, ma anche generici. Poiché i consumatori solitamente li percepiscono come prodotti di un certo prestigio, che garantiscono qualità e design, i prodotti di marca sono venduti a prezzi più alti rispetto ai prodotti generici, pur avendo le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. Per neutralizzare questo effetto sui prezzi, era stato effettuato un adeguamento ai prezzi dell'industria dell'Unione ⁽¹⁴⁶⁾.

⁽¹⁴³⁾ 13 luglio 2018, n. t18.007913.

⁽¹⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n.1072/2012, considerando 61 e 116 (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 28).

⁽¹⁴⁵⁾ Regolamento (UE) n.1072/2012, considerando 98 e 116 (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 28).

⁽¹⁴⁶⁾ Regolamento (UE) n.1072/2012, considerando 99 e 116 (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 28).

- (219) Nell'attuale inchiesta di riesame, tuttavia, la situazione è cambiata rispetto a quella iniziale. I produttori cinesi inclusi nel campione non vendono soltanto prodotti generici, ma anche prodotti di marca, mentre i produttori UE inclusi nel campione attualmente vendono più prodotti non di marca che di marca. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che i produttori cinesi e dell'Unione in alcuni casi vendono persino prodotti identici con le medesime specifiche e caratteristiche fisiche agli stessi acquirenti (cfr. considerando 215).
- (220) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCLA, secondo cui i produttori cinesi vendono solo prodotti generici, mentre i produttori dell'Unione vendono prodotti di alta gamma e di marca.
- (221) Più in generale, e come illustrato anche nell'inchiesta iniziale, solitamente non è possibile quantificare esattamente il valore supplementare di un prodotto di marca, perché dipende da molti fattori diversi, come la percezione dei consumatori, il riconoscimento del marchio e altri fattori non quantificabili ⁽¹⁴⁷⁾. Per alcuni produttori dell'Unione inclusi nel campione, ad esempio, i prodotti di marca possono avere un valore supplementare in virtù del riconoscimento del marchio in alcune regioni o Stati membri specifici, mentre lo stesso prodotto di marca può essere meno conosciuto in altre regioni o Stati membri. Per questi produttori dell'Unione inclusi nel campione, quindi, la vendita di prodotti di marca non si traduce necessariamente in prezzi più elevati.
- (222) Nelle sue osservazioni la CCCLA ha anche affermato che una percentuale elevata di SGAV (40 %) è indicativa della vendita di prodotti di marca ⁽¹⁴⁸⁾. Dai dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione emerge tuttavia che il livello di SGAV di un produttore dell'Unione che vende quasi esclusivamente prodotti di marca è quasi uguale a quello di un produttore dell'Unione che vende quasi esclusivamente prodotti non di marca. Di fatto, tutti i quattro produttori inclusi nel campione presentano un livello analogo di SGAV, che è anche simile o inferiore a quello dei produttori cinesi inclusi nel campione, nonché a quello indicato nei bilanci certificati della società turca utilizzata nella presente inchiesta. Per questi produttori quindi la vendita di prodotti di marca non si traduce in un livello più elevato di SGAV (cfr. anche considerando 146 e 148).
- (223) In considerazione del mix di prodotti di marca e generici venduti dai produttori cinesi e dell'Unione inclusi nel campione e alla luce della valutazione della posizione delle società sul mercato dell'Unione, della strategia di fissazione dei prezzi e dei livelli di SGAV, le argomentazioni della CCCLA sono state pertanto respinte e la Commissione ha concluso che non occorre adeguare i prezzi dell'Unione per tenere conto del marchio.
- (224) I prezzi dell'industria dell'Unione sono stati confrontati con i prezzi applicati dai produttori esportatori cinesi adeguati al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. I prezzi CIF sono stati quindi corretti al rialzo per tenere conto dei costi successivi all'importazione, vale a dire costi di sdoganamento, movimentazione e carico, dazi doganali convenzionali e dazi antidumping. In base al metodo di cui sopra, il confronto ha dimostrato che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame presentavano prezzi inferiori del 17,7 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (225) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (226) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fatte pervenire dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e dati statistici ufficiali disponibili.
- (227) L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, salari e costi di produzione) è stata condotta al livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di visite di verifica in loco.

⁽¹⁴⁷⁾ Regolamento (UE) n.1072/2012, considerando 100 e 116 (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 28).

⁽¹⁴⁸⁾ 13 luglio 2018, n. t18.007913.

- (228) Pur essendo fortemente frammentata, l'industria dell'Unione può essere divisa sostanzialmente in due segmenti: PMI e grandi società. Per alcuni indicatori microeconomici (prezzi di vendita, flusso di cassa, investimenti, salario medio per dipendente, scorte, redditività e costo di produzione) i risultati delle società incluse nel campione sono stati ponderati in funzione della quota del segmento di appartenenza della società interessata. A tale scopo è stato utilizzato il peso specifico in termini di volumi di produzione di ciascun segmento sul totale del settore degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica (42 % PMI, 58 % grandi società). In questo modo è stato possibile tenere conto adeguatamente della situazione delle imprese più piccole, onde prevenire uno squilibrio nell'analisi complessiva del pregiudizio a causa dei risultati delle grandi società.

4.4.1. Indicatori macroeconomici

4.4.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (229) Nel periodo in esame, la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume di produzione (tonnellate)	262 848	262 054	269 112	279 742	279 339
Indice (2014 = 100)	100	100	102	106	106
Capacità produttiva (tonnellate)	324 072	320 268	328 074	330 382	330 234
Indice (2014 = 100)	100	99	101	102	102
Utilizzo degli impianti	81 %	82 %	82 %	85 %	85 %
Indice (2014 = 100)	100	101	101	104	104

Fonte: Eurostat, FEPF e risposte al questionario verificate

- (230) Ne consegue che nel periodo in esame si è registrato un modesto aumento del volume della produzione (del 6 %) e della capacità (del 2 %), mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato del 4 %, fino all'85 %.

4.4.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

- (231) Nel periodo in esame, le vendite nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	177 174	179 226	185 419	196 355	196 484
Indice (2014 = 100)	100	101	105	111	111
Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)	29,6 %	30,0 %	30,5 %	31,6 %	31,0 %

Fonte: Eurostat, FEPF e risposte al questionario verificate

- (232) Nel periodo in esame, le vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono aumentate dell'11 %. Nel contempo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha registrato solo un lieve aumento, dal 29,6 % al 31,0 %.

4.4.1.3. Occupazione e produttività

- (233) Nel periodo in esame, il livello di occupazione e la produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

	2014	2015	2016	2017	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)	25 093	25 396	26 290	26 650	26 578
Indice (2014 = 100)	100	101	105	106	106
Produttività (in tonnellate/addetto)	10,5	10,3	10,2	10,5	10,5
Indice (2014 = 100)	100	99	98	100	100

Fonte: Eurostat, FEFP e risposte al questionario verificate

- (234) Nel periodo in esame, l'occupazione è aumentata del 6 %. La produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata come produzione (tonnellate) per persona occupata/anno, si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Questo è dovuto in parte agli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione negli anni precedenti per rispondere alle pressioni derivanti dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC in quel momento, per cui la produttività era già arrivata a livelli elevati prima del periodo in esame.

4.4.1.4. Crescita

- (235) Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 6 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato dell'11 %. Questo risultato si spiega con la diminuzione delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare della crescita sul mercato dell'Unione, anche se le strutture di produzione che avevano maggiormente risentito del minore utilizzo degli impianti osservato durante l'inchiesta iniziale sono ancora in una fase di ripresa. Le quote di mercato dell'industria dell'Unione si sono mantenute stabili durante tutto il periodo in esame.

4.4.1.5. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (236) Il dumping è proseguito in maniera significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3. Va notato che i produttori cinesi hanno applicato prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (237) Nel periodo in esame, l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La produzione, le vendite e la quota di mercato dell'Unione sono tutte aumentate dall'inchiesta iniziale, mentre il volume delle importazioni dalla RPC e la relativa quota di mercato hanno registrato una diminuzione. La produzione, la capacità e l'occupazione dell'Unione, tuttavia, pur essendo in crescita non hanno ancora raggiunto il livello registrato nel 2008, all'inizio del periodo in esame nell'inchiesta iniziale. All'epoca, l'industria dell'Unione era già considerata in una situazione vulnerabile, a causa degli enormi volumi di importazioni a basso prezzo originarie della Cina nel mercato dell'Unione, che erano sensibilmente aumentate nel 2002-2004⁽¹⁴⁹⁾. La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha recuperato qualche spazio economico, ma non si è ancora ripresa completamente dalle significative pratiche di dumping subite in precedenza.

⁽¹⁴⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1072/2012, considerando 134 (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 28).

4.4.2. Indicatori microeconomici

4.4.2.1. Scorte

- (238) Nel periodo in esame, i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

	2014	2015	2016	2017	PIR
Scorte (tonnellate)	1 428	1 162	1 027	943	1 111
Indice (2014 = 100)	100	81	72	66	78

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (239) Il livello di scorte di chiusura dell'industria dell'Unione è diminuito in termini assoluti del 22 % nel periodo in esame. Non si tratta comunque di un indicatore essenziale, dato che l'industria interessata lavora essenzialmente sulla base degli ordini.

4.4.2.2. Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costo di produzione

- 4.4.2.3. Nel periodo in esame, i prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

	2014	2015	2016	2017	PIR
Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)	3 445	3 565	3 623	3 948	3 853
Indice (2014 = 100)	100	104	105	115	112
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	3 398	3 533	3 614	3 810	3 806
Indice (2014 = 100)	100	104	106	112	112

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (240) Nel periodo in esame, i prezzi dell'industria dell'Unione e il costo di produzione sono aumentati del 12 %.

4.4.2.4. Redditività, flussi di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, salari

Tabella 10

	2014	2015	2016	2017	PIR
Redditività	2,6 %	2,1 %	2,0 %	3,7 %	2,2 %
Flusso di cassa (EUR)	2 107 318	2 984 427	2 901 471	2 997 551	2 538 972
Indice (2014 = 100)	100	142	138	142	121
Investimenti (in EUR)	1 951 136	3 011 663	8 085 548	2 409 646	2 439 185
Indice (2014 = 100)	100	154	414	124	125

	2014	2015	2016	2017	PIR
Utile sul capitale investito (attivi netti)	14,1 %	11,4 %	12,3 %	10,5 %	9,3 %
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	81	87	74	66
Costo del lavoro annuo per dipendente (EUR)	21 497	21 527	22 138	22 347	22 576
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	100	103	104	105

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (241) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha oscillato tra un minimo del 2,0 % nel 2016 e un massimo del 3,7 % nel 2017, mentre è diminuita di 0,4 punti percentuali tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La redditività è rimasta inferiore al livello raggiunto nel corso dell'inchiesta iniziale (3,5 % durante il periodo di quell'inchiesta). Si è inoltre mantenuta ben al di sotto del profitto di riferimento considerato accettabile nell'inchiesta iniziale (6,0 %).
- (242) Durante il periodo in esame il flusso di cassa dell'industria dell'Unione è aumentato del 21 %, mentre il livello degli investimenti è aumentato del 25 %. Va notato tuttavia che questo aumento è dovuto ai risultati ottenuti da una sola delle (grandi) società, che è stata in grado di effettuare consistenti investimenti nell'ampliamento della propria capacità produttiva. Gli investimenti delle altre tre società sono rimasti stabili o sono notevolmente diminuiti.
- (243) Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il calo dell'utile sul capitale investito, definito come il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è stato superiore alla contrazione della redditività durante tutto il periodo in esame. Nello stesso periodo, i livelli salariali medi hanno segnato un leggero aumento, comunque inferiore all'aumento del costo unitario di produzione.

4.5. Conclusione

- (244) L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata nel periodo in esame. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato una tendenza positiva. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto benefici dalle misure è dimostrato, tra l'altro, dall'aumento della produzione, dei volumi delle vendite dell'Unione e della quota di mercato e dai prezzi di vendita superiori. In base a quanto precede, la Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (245) In ogni caso, anche se l'industria dell'Unione ha cominciato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato, tale ripresa procede lentamente. Alla luce dei volumi significativi delle importazioni che continuano ad arrivare dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta al di sotto del profitto di riferimento, a riprova di una situazione di fragilità.
- (246) Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto trarre questa conclusione, poiché quasi tutti gli indicatori economici considerati nell'inchiesta evidenziavano una tendenza positiva. Come spiegato ai considerando 244 e 245, la ripresa dell'industria dell'Unione dopo l'introduzione delle misure era comunque lenta. Al momento dell'istituzione delle misure a seguito dell'inchiesta iniziale, l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole e si trovava pertanto in grave difficoltà economica. La tendenza positiva evidenziata dai macroindicatori dell'industria dell'Unione in termini relativi non dovrebbe quindi essere considerata separatamente da questo punto di partenza debole in cifre assolute all'inizio dell'inchiesta attuale. In considerazione della redditività costantemente bassa dell'industria dell'Unione, combinata con le continue importazioni significative dalla RPC, l'industria dell'Unione non è ancora in una situazione che le consentirebbe di contrastare agevolmente la reiterazione di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping. Quanto precede è dimostrato anche nella sezione 5.4, che contiene una simulazione intesa a valutare che cosa accadrebbe all'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (247) Come stabilito nella sezione 3, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato riscontrato un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC.
- (248) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, ivi compresa l'esistenza di misure antidumping o compensative sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi, e i relativi effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC

- (249) La RPC è di gran lunga il maggior esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Essa fornisce circa il 70 % del totale delle esportazioni mondiali. L'UE è il principale mercato di esportazione della RPC, sulla base del valore totale esportato negli ultimi anni ⁽¹⁵⁰⁾.
- (250) Come spiegato ai considerando da 180 a 182, i produttori della RPC dispongono di notevoli capacità produttive e di conseguenza di una capacità inutilizzata che supera ampiamente il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (251) Il mercato dell'Unione è il maggior importatore mondiale del prodotto in esame ⁽¹⁵¹⁾. Come illustrato nella tabella 1, il consumo dell'Unione del prodotto in esame è inoltre aumentato tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame, da 598 829 tonnellate a 634 255 tonnellate. Questo dato dimostra che il consumo dell'Unione resta forte ed è in aumento. Il mercato dell'Unione, a causa delle sue dimensioni relativamente ampie e del consumo in costante aumento, rimane interessante per i produttori esportatori cinesi.
- (252) Prima dell'istituzione delle misure, le importazioni dalla Cina ammontavano in media a circa mezzo milione di tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame sono ammontate a 356 667 tonnellate. Il fatto che le importazioni dalla Cina, pur essendosi ridotte (cfr. la tabella 2), non siano cessate dopo l'istituzione delle misure, conferma che i produttori esportatori cinesi continuano a vendere sul mercato dell'Unione e lo considerano interessante.
- (253) Sono inoltre in vigore in altri paesi terzi misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, che evidenziano lo stesso tipo di politiche di fissazione dei prezzi osservate per le esportazioni cinesi nell'Unione ⁽¹⁵²⁾. A causa di queste misure di difesa commerciale, per i produttori esportatori cinesi sarà più difficile esportare verso questi mercati e aumenterà ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione, verso il quale possono essere riorientate le esportazioni.

5.3. Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi

- (254) Un altro elemento a dimostrazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione è la strategia di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi. I prezzi all'esportazione del prodotto in esame praticati dai produttori esportatori cinesi sono superiori per i mercati terzi rispetto al mercato dell'Unione (cfr. considerando 188). Tali prezzi restano inoltre notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi nel mercato dell'Unione era notevolmente inferiore al prezzo praticato dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In effetti, i prezzi delle importazioni cinesi sono quasi i più bassi sul mercato dell'Unione. I pochi paesi terzi che esportano a prezzi inferiori rappresentano solo una frazione delle importazioni totali nell'Unione, con un potenziale di crescita che non è paragonabile alla dimensione degli impianti di produzione nella RPC. È comunque ragionevole aspettarsi che le importazioni cinesi entreranno nel mercato dell'Unione a prezzi inferiori in caso di scadenza delle misure, tenendo conto in tutto o in parte dell'importo degli attuali dazi antidumping.

⁽¹⁵⁰⁾ Sulla base di statistiche estratte dal GTA.

⁽¹⁵¹⁾ Sulla base di statistiche estratte dal GTA.

⁽¹⁵²⁾ Comprensive misure antidumping e/o di salvaguardia istituite da Argentina, Armenia, Brasile, Colombia, Egitto, India, Indonesia, Russia, Turchia e Ucraina. Si veda: sito Internet dell'OMC per le relazioni semestrali dai vari paesi a norma dell'articolo 16.4 dell'accordo.

- (255) Date le elevate capacità inutilizzate presenti nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, come sintetizzato ai considerando da 249 a 254, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica a basso prezzo saranno disponibili per la vendita/il riorientamento nell'Unione già a breve termine.

5.4. Effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (256) Al fine di valutare la probabile incidenza sull'industria dell'Unione di un aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo, la Commissione ha considerato in primo luogo la potenziale perdita di quote di mercato. A tale proposito ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori dei paesi interessati aumentassero le esportazioni nell'Unione per ottenere una quota del mercato dell'Unione simile a quella raggiunta nel periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire prima dell'istituzione delle misure. Questo comporterebbe una diminuzione della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione pari a 12 000 tonnellate e un aumento delle importazioni dalla RPC di 67 800 tonnellate. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, un simile volume di importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame è stato sufficiente per provocare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (257) Ai fini della presente analisi la Commissione ha valutato che i prezzi praticati dai produttori esportatori della RPC e dall'industria dell'Unione rimarrebbero invariati rispetto al periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre ipotizzato che con tutta probabilità la quota di mercato cinese aumenterebbe a discapito dell'industria dell'Unione. La tabella 11 mostra che la quota di mercato persa dalla RPC dopo l'istituzione delle misure antidumping è andata per la maggior parte all'industria dell'Unione.

Tabella 11

	Periodo dell'inchiesta iniziale	Periodo dell'inchiesta di riesame
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	20,9 %	31,0 %
Quota di mercato della RPC	66,9 %	56,2 %
Quota di mercato di altri paesi terzi	12,2 %	12,8 %

- (258) La perdita del volume delle vendite comporterebbe una riduzione dei tassi di utilizzo degli impianti e un aumento del costo medio di produzione. Questo a sua volta porterebbe a un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e a un calo della sua redditività, già notevolmente inferiore al profitto di riferimento e in diminuzione per tutto il periodo in esame. Applicando una stima conservativa del calo di produzione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione (6 000 tonnellate, la metà del possibile calo indicato al considerando 256), l'analisi dell'impatto ha dimostrato che in caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione subirebbe perdite pari all'8,5 % del fatturato.
- (259) In alternativa l'industria dell'Unione potrebbe decidere di abbassare i propri prezzi nel tentativo di conservare il volume di vendita e la quota di mercato. Questo comporterebbe un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria e, dato il livello già basso di redditività raggiunto nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione risulterebbe ancora più in perdita.

5.5. Conclusione

- (260) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni originarie della RPC comporterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Introduzione

- (261) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure iniziali non sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, ossia quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e di altre parti, dall'altro.

- (262) La Commissione ha ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che pertanto analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente inoltre di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (263) Su questa base è stato valutato se, nonostante le conclusioni circa il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistano motivi pressanti che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (264) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, con la conseguenza di un forte calo della redditività. D'altro canto, il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi ulteriormente dal pregiudizio causato in passato dalle importazioni oggetto di dumping e di sfruttare il suo potenziale su un mercato dell'Unione non influenzato da pratiche commerciali sleali.
- (265) Un produttore dell'Unione non incluso nel campione e la CCCLA hanno affermato che una proroga delle misure non sarebbe nell'interesse dei produttori dell'Unione. A loro parere, i dazi antidumping non sono stati utili ai produttori dell'Unione, che non sono stati in grado di aumentare la propria quota di mercato, i volumi di vendita o i prezzi. I dazi antidumping inoltre hanno contribuito ad aumentare il prezzo dei prodotti acquistati dai produttori dell'Unione per completare il loro portafoglio.
- (266) L'analisi del pregiudizio nella sezione 4 (considerando da 198 a 245) ha tuttavia dimostrato che di fatto l'industria dell'Unione si sta riprendendo dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. L'industria dell'Unione in effetti ha registrato un aumento della quota di mercato, dal 20,9 % nel periodo dell'inchiesta iniziale (2011) al 31 % nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. tabella 11), mentre i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in grado di aumentare i rispettivi volumi di vendita da 152 095 tonnellate nel 2011 a 196 484 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, e i prezzi da 3 615 EUR per tonnellata nel 2011 a 3 853 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo aumento di prezzo è stato possibile malgrado l'incremento del costo delle importazioni di prodotti originari della RPC effettuate da alcuni produttori dell'Unione nell'intento di diversificare il loro portafoglio. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (267) Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha rilevato che un produttore dell'Unione non sosteneva l'istituzione delle misure. La CCCLA ha affermato che, non fabbricando tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, tale produttore completa il proprio portafoglio con i prodotti provenienti dalla RPC e dipende da fonti affidabili di approvvigionamento dalla RPC. Analogamente, la CCCLA ha affermato che i due importatori inclusi nel campione sostengono che i produttori dell'Unione non sono in grado di fornire la qualità e i quantitativi richiesti sul mercato dell'Unione, ad esempio a causa dell'elevato costo del lavoro. Secondo la CCCLA questo dimostra la complementarità tra prodotti dell'Unione e importazioni dalla Cina, con una conseguente combinazione di interessi nell'industria dell'Unione.
- (268) La Commissione ha osservato che queste argomentazioni coincidono con la posizione di due importatori indipendenti, che la Commissione ha valutato ai considerando da 271 a 277. In assenza di nuovi elementi, esse non possono pertanto influire sul bilanciamento degli interessi nell'ambito della verifica dell'interesse dell'Unione.
- (269) Sulla base di quanto precede, è stato concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3. Interesse degli importatori indipendenti

- (270) Nella fase di apertura della presente inchiesta, sono stati contattati e invitati a collaborare 45 importatori indipendenti noti. Come indicato al considerando 13, si sono manifestati quindici importatori, di cui due sono stati inclusi nel campione e hanno compilato il questionario.
- (271) Entrambe le società erano contrarie al mantenimento delle misure, principalmente perché ritenevano che i produttori dell'Unione non fossero in grado di fornire la qualità e i quantitativi richiesti sul mercato dell'Unione. A loro parere la produzione dell'Unione è meno flessibile e meno adattabile al mutare della domanda rispetto alla produzione cinese. Alle società è stato chiesto anche che cosa accadrebbe in caso di abrogazione dei dazi. A questa domanda entrambe le società hanno risposto che, a loro parere, i prezzi cinesi aumenterebbero mentre in parallelo gli acquirenti dell'Unione chiederebbero prezzi più bassi. La conseguenza, secondo le società incluse nel campione, sarebbe una riduzione dei margini per gli importatori.

- (272) Nell'inchiesta iniziale è stato riscontrato che, considerati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, l'istituzione di misure non eserciterebbe un effetto negativo apprezzabile sulla situazione degli importatori indipendenti del prodotto in esame. Nell'inchiesta attuale l'analisi dei dati verificati ha dimostrato che il prodotto in esame rappresenta in media il [30-40 %] delle vendite delle società ⁽¹⁵³⁾. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i due importatori che hanno collaborato hanno registrato profitti, con un utile medio sul prodotto in esame originario della RPC del [5-9 %] ⁽¹⁵⁴⁾. Benché leggermente inferiore al [6-10 %] dell'inchiesta iniziale, l'utile medio era comunque soddisfacente. Le due società importano il prodotto in esame quasi esclusivamente dalla RPC.
- (273) Un importatore indipendente non incluso nel campione ha affermato che i produttori dell'Unione non forniscono i prodotti che questo particolare importatore acquista dalla RPC. I prodotti di questo importatore sono principalmente oggetti decorati confezionati singolarmente in scatole da regalo con lo stesso disegno della porcellana. Secondo l'importatore la produzione di questi oggetti è ad alta intensità di manodopera e per questo motivo, dato l'elevato costo del lavoro nell'Unione, questi oggetti sarebbero troppo costosi da produrre per l'industria dell'Unione.
- (274) Dall'inchiesta è tuttavia emerso che i produttori dell'Unione sono in grado di produrre oggetti decorati confezionati singolarmente o in piccole serie in scatole da regalo decorate, e in effetti li producono. Il mantenimento delle misure potrebbe comunque esercitare un effetto negativo sulla situazione finanziaria degli importatori che acquistano questi oggetti dalla RPC. In ogni caso, poiché si tratta di oggetti di natura specifica, che pertanto rappresentano solo una piccola percentuale del totale delle importazioni dalla RPC, tale effetto non dovrebbe incidere in misura significativa sulla situazione complessiva degli importatori. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (275) L'importatore indipendente non incluso nel campione ha affermato inoltre che l'inchiesta non presentava una differenziazione tra prodotti di porcellana decorati e bianchi. Secondo l'importatore nell'Unione sono presenti solo alcune piccole fabbriche di ceramica che producono oggetti decorati, per cui le importazioni dalla RPC sono necessarie per soddisfare questo tipo di domanda.
- (276) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che gli oggetti decorati erano il 30 % del totale dei prodotti venduti durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il confronto tra i prodotti cinesi e dell'Unione inoltre è stato effettuato in base al tipo di prodotto, raggruppando i prodotti secondo le seguenti caratteristiche: tipo di materiale ceramico, tipo di articolo, forma di base, decorazione e smaltatura. Questo significa che, a titolo di esempio, gli oggetti decorati, gli oggetti smaltati colorati e gli oggetti bianchi prodotti nell'Unione sono stati confrontati rispettivamente solo con oggetti decorati, oggetti smaltati colorati e oggetti bianchi importati dalla RPC. L'argomentazione quindi non può essere accolta.
- (277) In considerazione dei buoni margini di profitto degli importatori inclusi nel campione, malgrado l'istituzione delle misure antidumping, unitamente al fatto che gli importatori ritengono che i loro margini di profitto risulterebbero ridotti in caso di abrogazione delle misure, è probabile che il mantenimento delle misure esistenti non comporti effetti negativi rilevanti per l'attività degli importatori indipendenti del prodotto in esame.

6.4. Interesse dei consumatori (famiglie)

- (278) Come nell'inchiesta iniziale, nessuna delle parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori finali, come le associazioni di consumatori, si è manifestata né ha collaborato in qualche modo all'inchiesta. Vista la persistente assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta di riesame, la Commissione ha ritenuto che le sue risultanze nell'inchiesta iniziale siano ancora valide e che il mantenimento delle misure non incida negativamente sui consumatori, come le famiglie, o almeno non in misura significativa.
- (279) Un produttore dell'Unione non incluso nel campione ha affermato che l'abrogazione delle misure andrebbe a vantaggio dei consumatori dell'Unione, in quanto i) il prodotto è un prodotto finale e pertanto i dazi esercitano un impatto diretto sui consumatori, ii) i prodotti cinesi rispondono a una domanda diversa rispetto ai prodotti dell'Unione e iii) data la quota di mercato elevata della RPC nell'Unione, i dazi interessano una larga percentuale di consumatori dell'Unione. Anche la CCCLA ha affermato che, poiché gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono prodotti finali, i dazi antidumping colpiscono direttamente i consumatori dell'Unione, in mancanza di un'industria intermedia che ne assorba i costi. Un importatore indipendente non incluso nel campione ha rilevato che i dazi antidumping effettivamente hanno indotto un aumento dei prezzi al consumo.

⁽¹⁵³⁾ Percentuali indicate in intervalli di valori per motivi di riservatezza.

⁽¹⁵⁴⁾ Percentuali indicate in intervalli di valori per motivi di riservatezza.

- (280) È alquanto improbabile che l'abrogazione delle misure comporti una riduzione dei prezzi per l'intero importo dei dazi. Anche in un improbabile scenario in cui i prezzi al consumo diminuiscano in misura corrispondente all'intero importo degli attuali dazi antidumping, il costo annuo per i consumatori si ridurrebbe di meno di 1 EUR ⁽¹⁵⁵⁾. Poiché non si può ritenere che le misure abbiano esercitato un impatto significativo sui consumatori, la Commissione ha respinto queste argomentazioni.

6.5. Bilanciamento degli interessi

- (281) Nel bilanciare i diversi interessi concorrenti nell'Unione, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Da un lato, il mantenimento delle misure tutelerebbe un'importante industria dell'Unione, che comprende molte piccole e medie imprese, dal rischio di reiterazione del pregiudizio. Dall'altro, la valutazione della situazione di importatori e utilizzatori, così come la mancanza di collaborazione degli utilizzatori, dimostrano che il mantenimento delle misure evidentemente non avrebbe un impatto negativo sproporzionato su di essi.

6.6. Conclusione

- (282) La Commissione ha pertanto concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (283) In considerazione di quanto precede, le misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere mantenute.
- (284) Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁵⁶⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (285) A norma dell'articolo 109 del regolamento 2018/1046 ⁽¹⁵⁷⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (286) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁵⁵⁾ Questo calcolo è stato effettuato durante l'inchiesta iniziale, in base a volumi e valori delle importazioni, dazi antidumping e numero di famiglie nell'Unione in quel momento. Cfr. considerando 217 del regolamento (UE) n. 412/2013 (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 24).

⁽¹⁵⁶⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽¹⁵⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso, è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.	18,3 %	B349
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd	13,1 %	B350
CHL Porcelain Industries Ltd	23,4 %	B351
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.	17,6 %	B352
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.	22,9 %	B353
Società elencate nell'allegato I	17,9 %	Cfr. allegato I
Tutte le altre società	36,1 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

La Commissione può modificare l'allegato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.	B357
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.	B358
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.	B359
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.	B360
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.	B361
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.	B362
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.	B363
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.	B364
Beiliu Windview Industries Ltd.	B365
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.	B366
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.	B367
Chao An Huadayu Craftwork Factory	B368
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty	B369
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.	B370
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.	B371
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd	B372
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory	B373
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.	B374
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.	B375
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,	B376
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.	B377
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.	B378
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.	B379
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.	B380
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.	B381
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.	B382
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.	B383
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.	B384
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.	B385
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.	B386

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.	B387
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd	B388
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.	B389
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.	B390
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.	B391
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.	B392
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.	B393
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.	B394
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.	B395
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.	B396
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.	B397
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2	B398
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.	B399
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.	B400
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory	B401
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.	B402
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory	B403
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory	B404
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.	B405
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.	B406
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.	B407
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.	B408
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.	B409
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.	B410
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.	B411
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.	B412
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.	B413
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.	B414
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.	B415
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.	B416
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.	B417
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.	B418
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.	B419

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.	B420
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.	B421
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.	B422
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.	B423
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.	B424
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.	B425
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.	B426
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.	B427
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.	B428
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.	B429
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.	B430
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory	B431
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.	B432
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.	B433
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.	B434
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.	B435
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.	B436
Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.	B437
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd	B438
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.	B439
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.	B440
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.	B441
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.	B442
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.	B443
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.	B444
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.	B445
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.	B446
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.	B447
Chaozhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.	B448
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.	B449
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.	B450
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.	B451
Chaozhou MBB Porcelain Factory	B452

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company	B453
Chaozhou New Power Co., Ltd.	B454
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.	B455
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.	B456
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.	B457
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.	B458
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.	B459
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.	B460
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.	B461
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.	B462
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.	B463
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.	B464
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.	B465
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.	B466
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.	B467
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.	B468
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.	B469
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.	B470
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.	B471
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.	B472
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd	B473
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.	B474
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.	B475
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.	B476
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.	B477
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.	B478
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.	B479
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.	B480
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.	B481
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.	B482
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.	B483
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory	B484
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.	B485

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.	B486
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.	B487
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.	B488
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.	B489
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.	B490
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.	B491
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.	B492
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.	B493
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.	B494
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.	B495
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.	B496
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.	B497
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory	B498
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.	B499
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.	B500
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.	B501
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.	B502
Dapu Taoyuan Porcelain Factory	B503
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua	B504
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.	B505
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.	B506
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.	B507
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.	B508
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.	B509
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.	B510
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.	B511
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.	B512
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.	B513
Evershine Fine China Co., Ltd.	B514
Excellent Porcelain Co., Ltd.	B515
Fair-Link Limited (Xiamen)	B516
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.	B517
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.	B518

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)	B519
Foshan Metart Company Limited	B520
Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTD	B521
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.	B522
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.	B523
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.	B524
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.	B525
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.	B526
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.	B527
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.	B528
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.	B529
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.	B530
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.	B531
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.	B532
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.	B533
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.	B534
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.	B535
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.	B536
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.	B537
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.	B538
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.	B539
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.	B540
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.	B541
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.	B542
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.	B543
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.	B544
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.	B545
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory	B546
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.	B547
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.	B548
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.	B549
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.	B550
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.	B551

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.	B552
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.	B553
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.	B554
Fujian Jiamei Group Corporation	B555
Profit Cultural & Creative Group Corporation	B556
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.	B557
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation	B558
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.	B559
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.	B560
Fung Lin Wah Group	B561
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.	B562
Global Housewares Factory	B563
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.	B564
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.	B565
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.	B566
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.	B567
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.	B568
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.	B569
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd.	B570
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.	B571
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.	B572
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.	B573
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd	B574
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.	B575
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd	B576
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd	B577
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.	B578
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.	B579
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.	B580
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.	B581
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.	B582
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.	B583
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.	B584

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.	B585
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd	B586
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.	B587
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.	B588
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.	B589
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.	B590
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian	B591
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.	B592
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.	B593
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd	B594
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China	B595
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China	B596
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.	B597
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.	B598
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.	B599
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.	B600
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd	B601
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd	B602
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd	B603
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.	B604
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.	B605
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.	B606
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd	B607
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.	B608
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd	B609
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.	B610
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd	B611
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.	B612
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.	B613
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.	B614
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.	B615
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.	B616
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.	B617

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.	B618
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.	B619
Junior Star Ent's Co., Ltd.	B620
K&T Ceramics International Co., Ltd.	B621
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.	B622
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China	B623
Kilncraft Ceramics Ltd.	B624
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.	B625
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd	B626
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.	B627
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.	B628
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.	B629
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd	B630
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd	B631
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd	B632
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.	B633
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.	B634
Liling Liuxingtian Ceramics Co., Ltd	B635
Liling Minghui Ceramics Factory	B636
Liling Pengxing Ceramic Factory	B637
Liling Quanhu Industries General Company	B638
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.	B639
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.	B640
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.	B641
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.	B642
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd	B643
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.	B644
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd	B645
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.	B646
Liling Yonghe Porcelain Factory	B647
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.	B648
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd	B649
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.	B650

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.	B651
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.	B652
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.	B653
Liveon Industrial Co., Ltd.	B654
Long Da Bone China Co., Ltd.	B655
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.	B656
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.	B657
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.	B658
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.	B659
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.	B660
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.	B661
Photo USA Electronic Graphic Inc.	B662
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.	B663
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.	B664
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.	B665
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.	B666
Quanzhou Hongsheng Group Corporation	B667
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.	B668
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.	B669
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.	B670
Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF»)	B671
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory	B672
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.	B673
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory	B674
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY	B675
Red Star Ceramics Limited	B676
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.	B677
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China	B678
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.	B679
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.	B680
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.	B681
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.	B682
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.	B683

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.	B684
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.	B685
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF»)	B686
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.	B687
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd	B688
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.	B689
Shenzhen Fuliuyan Porcelain Co., Ltd.	B690
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd	B691
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.	B692
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd	B693
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.	B694
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.	B695
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd	B696
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.	B697
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.	B698
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd	B699
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.	B700
Shenzhen Topchoice Industries Limited	B701
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.	B702
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.	B703
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.	B704
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.	B705
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian	B706
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.	B707
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China	B708
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.	B709
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.	B710
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd	B711
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.	B712
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.	B713
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.	B714
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.	B715
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.	B716

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.	B717
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.	B718
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.	B719
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.	B720
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.	B721
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.	B722
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.	B723
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.	B724
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.	B725
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.	B726
Tangshan Yida Industrial Corp.	B727
Tao Yuan Porcelain Factory	B728
Teammann Co., Ltd.	B729
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.	B730
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong	B731
Tianshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tianshan»)	B732
Topking Industry (China) Ltd.	B733
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.	B734
Weiyee Ceramics Co., Ltd.	B735
Winpat Industrial Co., Ltd.	B736
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.	B737
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.	B738
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan	B739
Xin Xing Xian Xinjiang Pottery Co., Ltd.	B740
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.	B741
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.	B742
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.	B743
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.	B744
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.	B745
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.	B746
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.	B747
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.	B748
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.	B749

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.	B750
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.	B751
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.	B752
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China	B753
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici»)	B754
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.	B755
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory	B756
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.	B757
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.	B758
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.	B759
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.	B760
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.	B761
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.	B762
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited	B763
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd	B956
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.	B957
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.	B958
Jing He Ceramics Co., Ltd	B959
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd	C303
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd	C304
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd	C305
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd	C306
Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd	C485

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
 - 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;
 - 3) data e firma.
-